




SOL

SOLGROUP

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Terza edizione
Aprile 2013



Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del D.Lgs 231 dell'8 giugno 2001
e sue successive modifiche e/o integrazioni)

Parte generale

Indice	
Parte generale	
Prefazione	6
1. Quadro normativo	8
1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs. 231/2001 e le fattispecie di reato	
1.2 Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti	
1.3 L'interesse della Società	
1.4 Le sanzioni	
1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell'ente	
2. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo	14
2.1 Le principali aree di attività di SOL	
2.2 I motivi che hanno indotto SOL ad adottare il Modello e le sue finalità	
2.3 Le attività svolte da SOL propedeutiche all'adozione ed al successivo aggiornamento del Modello	
2.4 Struttura del Modello	
3. L'organismo di vigilanza e controllo	19
3.1 Individuazione	
3.2 Nomina	
3.3 Funzionamento	
3.4 Funzioni e poteri	
3.5 Reporting tra l'ODV di SOL e delle controllate	
3.6 Reporting nei confronti dell'ODV	
4. Diffusione, comunicazione, formazione	26
4.1 Formazione del personale	
4.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partners etc.	
5. Sistema disciplinare	28
5.1 Disposizioni sanzionatorie	
5.2 Ambito di applicazione	
5.3 Sanzioni per lavoratori dipendenti	
5.4 Misure nei confronti degli amministratori	
5.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere	

Parte speciale	
Funzione della parte speciale del modello	34
Sezione 1	
1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione	35
1.1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	
1.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
1.3 Principi di comportamento	
1.4 Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio; nomina referenti operazione a rischio "ROR"; report riepilogativi "RR"	
1.5 Attività dell'ODV <i>Testo Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	
Sezione 2	
2. I reati informatici	45
2.1 Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati	
2.2 Identificazione delle aree di attività a rischio <i>Testo Reati Informatici</i>	
Sezione 3	
3. I reati contro la fede pubblica	50
3.1 Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica	
3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio <i>Testo Reati contro la fede pubblica</i>	
Sezione 4	
4. I reati societari	53
4.1 Le fattispecie dei reati societari	
4.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
4.3 Regole generali	
4.4 Principi di comportamento	
4.5 Compiti dell'ODV	
4.6 Protocolli 231 <i>Testo Reati Societari</i>	
Sezione 5	
5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. I reati contro la personalità individuale	64
5.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
5.1.1 Fattispecie	
5.1.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
5.2 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
5.3 Reati contro la personalità individuale	
5.3.1 Fattispecie	
5.3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio <i>Testo Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> <i>Testo Reati contro la personalità individuale</i>	

Sezione 6	
6. I reati di abusi di mercato	71
6.1 Le fattispecie dei reati di abusi di mercato	
6.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
6.3 Principi di comportamento	
6.4 Protocollo per l'Operazione di gestione delle informazioni privilegiate	
6.5 Attività dell'ODV	
<i>Testo Reati di abusi di mercato</i>	
Sezione 7	
7. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	77
7.1 Le fattispecie dei reati	
7.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo Reati Anti Riciclaggio</i>	
Sezione 8	
8. I reati transnazionali	80
8.1 Le fattispecie dei reati	
8.2 Il carattere di "transnazionalità" del reato. Identificazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo Reati Transnazionali</i>	
Sezione 9	
9. I reati di criminalità organizzata	87
9.1 Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata	
9.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo dei reati di criminalità organizzata</i>	
Sezione 10	
10. I reati contro l'industria e il commercio	91
10.1 Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio	
10.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo dei reati contro l'industria ed il commercio</i>	
Sezione 11	
11. I reati in materia di violazione del diritto d'autore	95
11.1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore	
11.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio	
11.3 Identificazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo Reati in materia di violazione dei diritti d'autore</i>	
Sezione 12	
12. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	102
12.1 Le fattispecie dei reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
12.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo Reato in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	

Sezione 13	
13. I reati ambientali	105
13.1 Le fattispecie dei reati ambientali	
13.2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo reati ambientali</i>	
Sezione 14	
14. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare	112
14.1 La fattispecie di reato	
14.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo del reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare</i>	
Sezione 15	
15. I reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati	114
15.1 Le fattispecie di reato	
15.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio	
<i>Testo reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati</i>	
Parte dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	118
1 Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime. La responsabilità dell'Ente per i reati di natura colposa	
2 Identificazione delle aree di attività a rischio	
3 Principi generali di comportamento	
4 Regole generali per l'armonizzazione delle politiche aziendali in tema di sicurezza	
5 Compiti dell'ODV	
<i>Testo Reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro</i>	
Decreto legge	
Testo Decreto legge	130
Preambolo	130
Capo I	
Responsabilità amministrativa dell'ente	131
Capo II	
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente	145
Capo III	
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative	147
Capo IV	
Disposizioni di attuazione e di coordinamento	157

Prefazione

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: "D. Lgs 231/01" o anche "Decreto") il quale ha introdotto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito: "le Società" e/o, "la Società") per i reati commessi - a loro interesse o vantaggio - da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società (cosiddetti "apicali" quali, a titolo esemplificativo, amministratori, procuratori, direttori generali) ma anche da coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi (ad esempio: dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.)

Il D. Lgs. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo", idonei a prevenire la commissione dei reati stessi.

La definizione, l'adozione e l'aggiornamento nel tempo di un Modello, così come la promulgazione di un proprio Codice Etico vogliono pertanto essere ulteriori strumenti con cui SOL mira a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e dei principi comportamentali che da sempre ispirano l'operato della Società e del Gruppo che ad essa fa capo.

Il Consiglio di Amministrazione della SOL S.p.A. con delibera del 11 novembre 2005 ha approvato il proprio Modello organizzativo (il "**Modello**") nonché il proprio Codice Etico, con entrata in vigore dei medesimi al 1 gennaio 2006.

Tale prima versione del Modello è stata oggetto di una profonda revisione ed aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda la Parte Speciale, in data 19.02.2009 con la riedizione del testo, la sua pubblicazione sia cartacea che via web e la distribuzione a tutto il personale. In quell'occasione furono esaminati e mappati tutti i reati fino a quella data rientranti nella responsabilità ex D.Lgs 231.

Successivamente, il legislatore ha previsto altre fattispecie di reato presupposto attraverso la tecnica, ormai collaudata, di inserimento di nuovi articoli nel Decreto 231/2001 da parte di provvedimenti aventi diverse finalità.

Con la Legge Comunitaria 4.6.2010 n. 96 il Governo è stato delegato a recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente introducendo tra i reati presupposto del D.Lgs. 231 le fattispecie criminose previste dalla predetta Direttiva e da quella n. 2009/123/CE che l'ha integrata, estendendo la responsabilità allo scarico illecito di sostanze inquinanti provocato dalle navi.

Dopo un lungo iter parlamentare, in data 1 agosto 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 121/2011 che ha introdotto, attraverso l'art. 25-undecies del D.Lgs 231, l'estensione alle aziende della responsabilità amministrativa per alcuni reati ambientali.

Successivamente, in data 25.7.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 109/2012 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Questo provvedimento, attraverso l'art. 25-duodecies del D.Lgs 231, integra il catalogo dei reati presupposto, sanzionando la persona giuridica per l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare.

Da ultimo, in data 13.11.2012 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che inserisce tra i reati di cui al D.Lgs 231 il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità abbinandola alle misure già previste per corruzione e concussione dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e, seppure in uno specifico caso, il delitto di corruzione tra privati.

Alla luce delle predette modifiche legislative si è pertanto provveduto all'aggiornamento del Modello.

È stato svolto un lavoro di esame della legislazione e di revisione della mappatura condotto dall'Organismo di vigilanza di SOL S.p.A. con il supporto della Direzione Legale del Gruppo e di consulenti esperti, che ha portato all'elaborazione del presente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che è stato approvato dal CdA di SOL S.p.A. in data 29 marzo 2013.

Con l'aggiornamento vengono introdotte nella Parte speciale del Modello sette nuove Sezioni (sezioni dalla 9 alla 15).

1. Quadro normativo

1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs 231/2001 e le fattispecie di reato

Il quadro normativo di riferimento contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle Società si articola in tre fonti:

- a) la Legge delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicata nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000;
- b) il D.Lgs 231/2001 contenente "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in esecuzione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001, successivamente integrato da specifiche disposizioni di legge come meglio si dirà nella Parte Speciale;
- c) il Decreto del Ministro della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201 contenente il "regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Con il D.Lgs 231/2001 è stato introdotto un nuovo regime di responsabilità "amministrativa", di fatto una responsabilità penale, della Società, in forza del quale la Società – se ed in quanto siano integrati tutti i presupposti previsti dal D.Lgs 231/2001 - risponde per i reati commessi da chi opera "professionalmente" al suo interno. Questa responsabilità amministrativa della Società si aggiunge quindi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto integrante il reato.

Il D.Lgs 231/2001 si caratterizza pertanto per la sua portata fortemente innovativa che porta, nella sostanza, al superamento del tradizionale principio per cui "societas delinqueri non potest".

La sede naturale di accertamento della responsabilità è il processo penale (art. 36 D.Lgs 231/2001) che prende avvio dall'iniziativa del pubblico ministero (artt. 55 e 56 D.Lgs 231/2001).

Il giudizio svolto potrà avere due conclusioni:

- a) se i presupposti della responsabilità della Società mancano, sono insussistenti o è insufficiente o contraddittoria la prova, il giudice lo dichiara con sentenza, indicando la causa nel dispositivo (art. 66 D.Lgs 231/2001);
- b) se invece i presupposti di responsabilità, oggettivi e soggettivi, sono stati accertati e la Società risulta responsabile, il giudice applica le sanzioni previste dalla legge, di cui diremo più oltre, con condanna alle spese processuali (art. 69 D.Lgs 231/2001).

Il **primo presupposto** fondamentale della fattispecie normativa della responsabilità delle Società consiste **nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01**, indicati ed illustrati nella Parte Speciale del presente Modello oltre che di quelli contenuti nella Parte specificatamente dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Vale la pena infine ricordare che, secondo l'art. 4 del D.Lgs 231/2001, la Società, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p., risponde anche in relazione ai **reati commessi all'estero**, alle seguenti condizioni:

- a) che il reato venga commesso da un soggetto "funzionalmente" legato alla Società;
- b) che la Società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti

Se, dunque, il primo presupposto su cui si fonda la responsabilità delle Società consiste nella commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, il **secondo** consiste nel fatto che (in forza dell'art. 5 del D.Lgs 231/2001) tali reati devono essere commessi da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa (in altri termini le persone in c.d. posizione "apicale");
- b) o da persone "sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ovvero i c.d. "sottoposti" e quindi, di fatto, i dipendenti e/o collaboratori e consulenti della Società.

L'illecito penale deve quindi essere commesso:

- a) o dalla persona che è titolare del potere di dare assetto alla politica di gestione e di organizzazione della Società, essendo posta gerarchicamente ed operativamente all'"apice" della società e/o di certe funzioni societarie;
- b) o, altresì, secondo un'estensione non indifferente del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, da coloro che risultano sottoposti alla direzione di altri, ovvero i dirigenti e tutti gli altri dipendenti ed in genere i collaboratori non apicali.

1.3 L'interesse della Società

Il terzo ed ultimo presupposto su cui si fonda la responsabilità della Società è la sussistenza di un interesse o vantaggio della Società stessa, cosicché **la Società non risponde** se le persone sopra indicate quali possibili autori del reato **hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

In altri termini il pubblico ministero deve provare ed il giudice deve accertare che il reato è stato commesso **nell'interesse o a vantaggio della Società**, tant'è che la prova dell'assoluta riferibilità esclusiva del reato ad interessi dell'autore o di un terzo è la principale causa di inibizione della funzionalità sanzionatoria del decreto (art. 5 D.Lgs 231/2001).

1.4 Le sanzioni

L'art. 9 del D.Lgs 231/2001, quale conseguenza della riscontrata responsabilità della Società, enumera le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione pecuniaria, calcolata dall'autorità giudiziaria competente in quote, di numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un importo unitario della quota oscillante tra euro 258,22 ed euro 1.549,37. Il meccanismo impone all'autorità giudiziaria di determinare il numero di quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D.Lgs 231/2001). L'importo della quota viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
 - b) le sanzioni interdittive ovvero:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- È bene precisare a tale proposito che le sanzioni interdittive si applicano solo ad alcuni dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, come meglio si dirà nella Parte Speciale e, in presenza di alcune circostanze, possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 del Decreto).
- c) la confisca del prezzo o del profitto del reato;
 - d) la pubblicazione della sentenza.

1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell'ente

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001 prevedono una forma specifica di esonero della responsabilità che opera sia quando il reato è stato commesso da soggetti apicali, sia quando il reato è stato commesso dai loro sottoposti.

In particolare, nel caso dei soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede che la Società non risponda se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero ad un Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito "ODV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Qualora invece il reato sia stato commesso da soggetti non in posizione apicale, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 231/2001:

- i) la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;
- ii) l'inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È bene precisare, quindi, che l'onere della prova cambia a seconda che i reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione.

Infatti nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la Società dovrà provare che il reo abbia sostanzialmente agito contro il divieto di commettere reati impostogli dalla Società violando (con frode) il Modello predisposto dalla Società stessa.

In altri termini, nel caso del reato commesso dal soggetto apicale, l'invocabilità dell'esimente postula che non sia sufficiente la sola idoneità del Modello ad escludere l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma altresì

che il Modello adottato sia tale per cui **possa essere eluso soltanto fraudolentemente**.

Nel caso invece dei reati commessi da soggetti che sono sottoposti all'altrui direzione è sufficiente perché sia invocabile l'esimente l'aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo spettando al magistrato la prova della sua eventuale idoneità.

Risulta a questo punto agevole comprendere che, al di là delle esimenti invocabili dalla Società a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale o meno con relativa inversione dell'onere della prova, il fulcro centrale della disciplina per l'esonero della responsabilità della Società previsto dal D.Lgs 231/2001 sta nell'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che non costituisce solo un valido strumento di adeguamento alla normativa, ma altresì un'occasione per ribadire e diffondere principi etici comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle attività aziendali sino a divenire, in virtù degli ultimi aggiornamenti che ne hanno ampliato l'efficacia esimente ai reati di natura colposa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, uno strumento volto a presidiare ulteriormente l'area della sicurezza rafforzando il sistema di gestione e controllo già esistente in tale delicato ambito.

2. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Le principali aree di attività di SOL

SOL è una Società quotata alla Borsa di Milano, a capo di un Gruppo chimico multinazionale il quale opera nella produzione, distribuzione e commercializzazione di gas tecnici, sia industriali che medicinali e puri e loro miscele e di materiali ad essi connessi, nella progettazione e fornitura di impianti destinati all'utilizzazione di gas e nei servizi correlati.

L'attività di SOL si rivolge sia al settore privato, sia a quello pubblico. In particolare SOL, normalmente attraverso la partecipazione a gare pubbliche, assicura alle strutture ospedaliere la fornitura di gas medicinali, realizza impianti di distribuzione gas all'interno delle stesse e/o effettua attività di service a loro favore.

2.2 I motivi che hanno indotto SOL ad adottare il Modello e le sue finalità

SOL, in coerenza con i principi etici e di governance ai quali ha da sempre orientato il proprio comportamento ed al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare sin dal 01.01.2006 un Modello che, al di là delle previsioni del D.Lgs 231/2001, potesse realmente incentivare i comportamenti apprezzabili, disincentivando quelli ritenuti dannosi, funzionando da deterrente e svolgendo effettivamente quella funzione preventiva rispetto alla commissione di reati che costituisce il fulcro della normativa in questione.

SOL ritiene che l'adozione del Modello e la contemporanea emanazione del Codice Etico abbiano costituito, al di là delle prescrizioni del D.Lgs 231/2001, un ulteriore forte strumento di sensibilizzazione di tutto il proprio personale dipendente e di tutti i soggetti con cui SOL entra in relazione, affinché ciascuno, nell'espletamento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie deleghe, tenga un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui SOL si ispira.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo in continua evoluzione ed

aggiornamento, finalizzato a ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" e la loro regolamentazione mediante norme, procedure e protocolli definiti.

Alla luce dell'evoluzione normativa, l'Organismo di Vigilanza di SOL ha proposto al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento del Modello che oltre ad essere necessario dato l'ampliamento del novero dei reati ricadenti nel Decreto stesso, risulta altresì opportuno alla luce dell'esperienza maturata in questi anni per migliorarne i contenuti, i riferimenti e gli strumenti applicativi.

2.3 Le attività svolte da SOL propedeutiche all'adozione ed al successivo aggiornamento del Modello

A partire dall'Ottobre 2004, SOL, avvalendosi anche di consulenti esterni, ha avviato un processo interno finalizzato alla predisposizione del Modello. Si riportano qui di seguito le principali attività che sono state svolte da SOL ai fini dell'individuazione delle aree a rischio, sulla base delle quali si è proceduto alla predisposizione sia della prima versione del Modello che dell'attuale aggiornamento.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata attraverso l'esame delle attività aziendali verificando tutta la documentazione interna disponibile (Norme, Procedure, Policies, Documenti con i quali la Società si presenta all'esterno, Sistema delle deleghe, Job description, etc.), nonché tramite una serie di interviste che sono state effettuate sia con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale di SOL, che con alcuni loro collaboratori.

Sulla base di tale processo di analisi, SOL ha individuato una serie di attività a rischio nello svolgimento delle quali si può eventualmente ipotizzare, quantomeno in linea astratta, il compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

Il documento di dettaglio della mappatura dei rischi è conservato dall'ODV presso gli uffici del medesimo organismo siti in Monza Via Borgazzi 27 presso la sede sociale.

Una volta conclusa tale fase, SOL ha quindi provveduto a verificare le modalità di gestione delle attività a rischio e gli strumenti di controllo esistenti, quali risultano:

- a) dal complesso delle norme e procedure interne (le "Procedure") emanate da SOL nell'ambito del Sistema integrato di gestione della Qualità e della Sicurezza, fulcro del sistema organizzativo e di controllo di SOL (il "**Sistema Qualità e Sicurezza**");
- b) dall'insieme di disposizioni che costituiscono il sistema di Corporate Governance di SOL, contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione in relazione al Codice di Autodisciplina, nel Regolamento dell'Assemblea e nelle Procedure adottate in materia di internal dealing e di gestione delle informazioni privilegiate;
- c) dal sistema di deleghe e poteri di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione di SOL che permette di assegnare, a partire dagli organi di vertice della Società, i poteri necessari per l'espletamento delle attività aziendali, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali di ciascun Direttore, in un'ottica di autonomia professionale e patrimoniale, di capacità e di competenza.

(i documenti di cui alle lett. a), b) e c) sono definiti congiuntamente il "**Sistema di Controllo Esistente**").

Sulla base del più recente riesame sia del Modello che del Sistema di Controllo Esistente sono stati implementati i processi e le Procedure.

In ottemperanza poi all'art. 6 comma 2 del Decreto si è ritenuto opportuno prevedere alcuni specifici protocolli inseriti direttamente nel Modello a governo dei più delicati processi/operazioni strumentali all'eventuale commissione dei reati (d'ora in poi "Protocollo/i e/o Protocollo/i 231") che, a supporto ed integrazione del Sistema di Controllo Esistente ed in considerazione del core business di SOL, contengano i principi fondamentali a cui attenersi nell'effettuazione delle operazioni più significative e maggiormente prevalenti (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale).

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di:

- a) una **Parte Generale** nella quale:
 - sono identificati gli elementi fondamentali del Modello;
 - sono individuati i soggetti responsabili per quanto riguarda l'approvazione, l'integrazione, l'implementazione e l'aggiornamento periodico del Modello, nonché la verifica del funzionamento del medesimo;
 - è identificato l'ODV e sono delineate le sue caratteristiche di indipendenza e autonomia nonché i suoi compiti e poteri;
 - sono definiti i meccanismi di funzionamento e di verifica del Modello anche in relazione alla reportistica periodica che la struttura organizzativa deve trasmettere all'ODV al fine di consentire allo stesso di monitorare l'applicazione e l'idoneità nel tempo del Modello;
 - è prevista un'attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione del Modello a tutta la struttura organizzativa aziendale;
 - sono definiti i principi generali sui quali si basa il sistema disciplinare adottato da SOL in caso di violazione del Modello e le sanzioni applicabili.
- b) una **Parte Speciale** nella quale:
 - sono esplicitati i principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti;
 - sono esaminati tutti i reati ricompresi nel D.Lgs 231/2001 per i quali è possibile un coinvolgimento della società ed individuate le attività aziendali "a rischio" ai sensi del medesimo e sono comunque richiamati anche tutti gli altri reati per i quali il rischio appare solo astrattamente, ma non oncretamente ipotizzabile nell'ambito delle attività riconducibili alla Società;
 - sono identificati i processi "strumentali" ai fini della realizzazione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 e, per le attività più sensibili, i relativi Protocolli;
 - sono indicate le modalità di attuazione delle attività a rischio e le conseguenti verifiche dell'ODV.

Il Modello predisposto da SOL si articola in un sistema di regole e di controlli che è stato messo a punto, da un lato mediante l'implementazione del Sistema di Controllo Esistente e, dall'altro lato, mediante:

- 1) l'individuazione delle aree e dei processi "sensibili", ritenuti più a rischio per la commissione dei reati e la definizione di alcuni Protocolli 231;
- 2) l'individuazione, in particolare, dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività più a rischio, affinché vengano garantite con continuità la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, nonché la documentazione, la registrazione ed il controllo adeguato di tutte le operazioni che comportano l'utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;
- 3) l'adozione di un Codice Etico di Comportamento, quale sistema normativo interno che sia l'espressione tangibile dell'interesse di SOL a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalla normativa, con, in ogni caso, previsioni e richiami specifici concernenti il D.Lgs 231/2001;
- 4) la nomina di un Organismo di Vigilanza e Controllo, con il compito di verificare l'effettività del Modello e la sua applicazione, di curarne l'aggiornamento, di verificare la conformità dei comportamenti nonché di accertare la capacità nel tempo del Modello di prevenire la commissione dei reati;
- 5) un'attività di informazione, formazione e diffusione del Modello e delle sue componenti rivolta a tutti gli appartenenti alla Società nonché a collaboratori esterni e consulenti, affinché familiarizzino con esso e con le relative regole comportamentali e si formi una loro piena consapevolezza, anche in relazione al corrispondente sistema sanzionatorio.

Nell'elaborazione del Modello si è altresì tenuto conto delle **Linee Guida** emanate da **Confindustria** in data 07 marzo 2002 e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 e in data 31 marzo 2008 (le "**Linee Guida**") ritenute dal Ministero della Giustizia "complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art.6, comma 3, del D.Lgs 231/2001" nonché delle indicazioni pervenute anche dalla propria Associazione di categoria.

Dal momento che il presente Modello è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 D.Lgs 231/2001 la sua adozione così come l'eventuale modifica e/o integrazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, è rimessa al Consiglio di Amministrazione, in concerto con l'ODV, l'individuazione di ulteriori attività a rischio che, in base all'evoluzione legislativa o dell'attività di SOL potranno essere ricomprese nell'ambito delle cosiddette attività sensibili, e l'eventuale conseguente integrazione del Modello.

- c) una **Parte dedicata specificatamente ai reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro.**

La particolarità e l'importanza di tali fattispecie e dei requisiti che il Modello deve, in questo caso, presentare per integrare l'esimente a favore dell'ente, ha indotto SOL ad enucleare tali reati, dedicando agli stessi una Parte ad hoc del proprio Modello.

3. L'organismo di vigilanza e controllo

3.1 Individuazione

In base alle previsioni del D.Lgs 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel D.Lgs 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria, che individuano nell'autonomia, nell'indipendenza e nella professionalità i requisiti principali dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione di SOL ha provveduto a nominare il proprio Organismo di Vigilanza e Controllo.

In considerazione della dimensione e dell'organizzazione di SOL, società quotata alla Borsa di Milano e presente sul territorio italiano con moltissimi centri (stabilimenti, filiali, centri vendita), si è optato per una composizione collegiale dell'ODV. Tale composizione è, infatti, stata ritenuta maggiormente idonea ad assicurare il mix di competenze richieste allo stesso e l'effettività dei controlli che è chiamato ad effettuare.

I membri dell'ODV sono scelti tra le figure più adeguate ad assumere questo ruolo in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si richiedono per tale funzione, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice di SOL.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'ODV si avvarrà, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne ovvero di professionisti esterni. In particolare si avvarrà del supporto e dell'assistenza costante dell'Ufficio Legale di SOL.

3.2 Nomina

L'ODV è un organo collegiale composto da almeno n. 3 membri di cui uno ricopre la carica di Presidente.

L'ODV è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e resta in carica per il periodo stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è comunque rieleggibile.

E lo stesso Consiglio di Amministrazione che elegge, tra i membri dell'ODV, il suo Presidente.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'ODV le cosiddette "parti correlate", intendendosi per "parti correlate" ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/2064231 in data 30 settembre 2002 (i) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società; (ii) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali; (iii) i soggetti collegati alla Società o quelli che esercitano un'influenza notevole sulla Società stessa; (iv) coloro ai quali sono attribuiti poteri o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società; (v) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv); (vi) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) o sui quali le persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) esercitano un'influenza notevole; (vii) i soggetti che hanno in comune con la Società la maggioranza degli amministratori, (viii) i soggetti che abbiano una rilevante relazione d'affari con la società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopraggiungano:

- 1) le situazioni precedentemente indicate quali cause di incompatibilità;
- 2) la richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- 3) la condanna, ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ed ascoltato preventivamente il/i membro/i dell'ODV interessato/i, potrà disporre la sospensione del/i componente/i dell'ODV e la nomina di/ dei sostituto/i ad interim e potrà altresì disporre l'eventuale revoca per giusta causa dei membri dell'ODV sempre previa audizione del/dei componente/i interessato/i. In via esemplificativa per giusta causa dovrà intendersi:

- 1) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità - decadenza di cui sopra;
- 2) l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione propri dell'ODV;
- 3) un grave inadempimento dei propri doveri;
- 4) una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV;

3.3 Funzionamento

I membri dell'ODV durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono comunque rieleggibili. Per quanto attiene alle regole interne inerenti il suo funzionamento l'ODV, nell'esercizio della propria autonomia, si è dotato di un proprio Regolamento conservato presso i propri uffici di Monza.

3.4 Funzioni e poteri

All'ODV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le attività e la metodologia di programmazione e lavoro che l'ODV seguirà vengono qui di seguito sintetizzate come segue.

- 1) **Attività di verifica e controllo**
A tal fine l'ODV:
 - a) verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
 - b) verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale) e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili dei vari processi individuati dall'ODV (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale);

- c) effettua verifiche periodiche mirate su determinate operazioni compiute da SOL appartenenti ad un'area c.d. "sensibile" (d'ora in poi "Operazioni" / "Operazione");
- d) svolge, direttamente o attraverso risorse interne e/o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l'Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell'Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;
- e) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso.

Scopo di queste attività è quello di verificare l'effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le Operazioni sensibili.

2) **Attività di informazione ed aggiornamento**

Al fine di mantenere aggiornata l'informazione a tutti i livelli relativa al D.Lgs 231, al Modello ed alla loro evoluzione, l'ODV:

- a) predispose e aggiorna, coordinandosi con la Funzione azienda le preposta, lo spazio web ed Intranet di SOL contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs 231/2001 ed al Modello;
- b) verifica ed aggiorna la mappatura delle Attività Sensibili e la conserva presso i propri uffici di Monza;
- c) organizza e monitora le iniziative per la diffusione e la comprensione del Modello e predispose l'eventuale documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o materiale informativo sul Modello.

3) **Attività di coordinamento**

A tal fine l'ODV:

- a) si coordina con le altre Funzioni Aziendali per: i) il miglior monitoraggio delle attività più sensibili, ii) la programmazione dell'informazione e della formazione del personale, iii) l'adozione di eventuali sanzioni da parte della Direzione del personale, iv) la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- b) assicura il collegamento funzionale con gli ODV che dovessero essere eventualmente nominati dalle altre Società del Gruppo e fornisce ai medesimi la propria collaborazione;

- c) formula all'Organo Dirigente le proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.
- 4) **Attività di reporting**
L'attività di reporting costituisce l'esito finale delle attività posta in essere dall'ODV che con essa indicherà:
- a) carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica;
 - b) suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni;
 - c) eventuali violazioni al Modello;
 - d) proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello.

L'attività di reporting si svolge su tre fronti:

Reporting dell'ODV verso la Società

In tale ambito l'ODV riferisce alle funzioni di direzione della società destinataria del Sistema di Controllo Esistente ovvero ai responsabili delle Operazioni sottoposti a verifiche e controlli circa carenze, eccezioni riscontrate, suggerimenti e raccomandazioni e, conseguentemente, accerterà che quanto suggerito venga effettivamente attuato.

In caso di violazioni l'ODV potrà confrontarsi con la Direzione del Personale di SOL per la sanzione da irrogare al soggetto responsabile.

Reporting dell'ODV verso il vertice societario

In tale ambito l'ODV riferisce in merito all'esito delle verifiche periodiche, all'attuazione del Modello, alle proposte di sue eventuali modifiche e/o implementazioni, alle violazioni del Modello (con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità della Società), e ogni altre notizia significativa raccolta durante le attività svolte, secondo tre linee di reporting:

- 1) la prima, orale, su base continuativa direttamente con il Presidente ed il Vice Presidente della Società;

- 2) la seconda, sempre orale, con cadenza semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 3) la terza, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante un'apposita relazione scritta avente per oggetto tutti i dati emersi nel corso dell'anno sull'attuazione, diffusione e rispetto del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'ODV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti, l'ODV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni. In particolare per lo svolgimento delle attività qui indicate l'ODV si avvarrà del supporto dell'Ufficio Legale interno del Gruppo SOL.

3.5 Reporting tra l'ODV di SOL e delle controllate

Gli ODV che fossero autonomamente nominati nelle società controllate da SOL potranno comunque avvalersi, per l'esecuzione dei controlli e/o per lo svolgimento di specifici affari, del supporto delle risorse allocate presso l'ODV di SOL S.p.A e presso le altre strutture aziendali di SOL oltre che di professionisti esterni. In assenza di ODV presso le società controllate così come nel caso delle società controllate estere verranno individuati presso le medesime i soggetti funzionalmente incaricati di relazionare l'ODV SOL e le modalità con cui tale attività di reporting deve esplicarsi.

Gli ODV delle Società controllate dovranno in ogni caso informare l'ODV di SOL in ordine ai fatti rilevati, alle verifiche effettuate, alle sanzioni disciplinari inflitte ed agli adeguamenti del Modello eventualmente introdotti.

3.6 Reporting nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV (oltre alla documentazione prevista nella successiva Parte Speciale di cui al presente Modello) ogni altra informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle attività a rischio.

In particolare deve essere portata a conoscenza ogni e qualsiasi informazione relativa alla commissione e/o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque relativa a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla SOL e contenute nel Codice Etico nel Modello e nel Sistema di Controllo Esistente.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione ed in ogni caso sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, il cui accesso è consentito ai soli membri dell'ODV.

Devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'ODV: i) le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazioni completi di motivazione, ii) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001, iii) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello (ci si riferisce, per esempio, agli audit di qualità e sicurezza, alle verifiche contabili ed ai controlli effettuati dalla Funzione di controllo interno istituita nell'ambito della Corporate Governance).

In sintesi tutti i dipendenti ed i terzi interessati possono effettuare segnalazioni all'ODV sulla commissione o sul tentativo di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e, in genere, su comportamenti rilevati che in qualche modo contrastino con le Regole aziendali.

Le segnalazioni devono essere indirizzate a:

Organismo di Vigilanza
 SOL Spa
 via Gerolamo Borgazzi 27
 20900 Monza (MB)
 oppure: odv@sol.it

4. Diffusione, comunicazione, formazione

4.1 Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di SOL assicurare una corretta conoscenza e divulgazione del Modello, del Sistema di Controllo Esistente e del Codice Etico nonché il loro aggiornamento e/o la loro integrazione successiva, tra tutti i dipendenti di SOL.

A tale fine la Direzione Centrale del Personale unitamente all'ODV gestirà l'informazione/formazione del personale attraverso una o più di queste iniziative:

- 1) consegna del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti in organico e via via ai neo assunti ed ai collaboratori in genere;
- 2) organizzazione di incontri di formazione;
- 3) sottoposizione di test e/o questionari con supporto informatico;
- 4) e-mail di aggiornamento;
- 5) pubblicazione della documentazione inerente sul sito web aziendale e/o sulla Intranet aziendale.

Per quanto riguarda i neo assunti, agli stessi sarà consegnato al momento dell'assunzione un set di documenti il quale dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati ai neo assunti, il Modello compreso anche il Codice Etico ed il Testo del D.Lgs 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a SOL una dichiarazione con la quale dovranno attestare di avere ricevuto tale set di documenti e dovranno impegnarsi ad osservarne le prescrizioni.

4.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partners, etc.

SOL promuove la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello anche tra i propri partners (fornitori, consulenti, etc.), attraverso:

- 1) la consegna del Modello e/o del Codice Etico e/o l'invito a prenderne visione sul sito web aziendale;
- 2) la rivisitazione di alcuni contratti con richiami ad hoc alla presa visione del Modello di SOL e del suo Codice Etico ed all'impegno di controparte a comportarsi di conseguenza e/o qualificando come ipotesi di inadempimento, che da luogo a risoluzione del contratto, l'eventuale condanna, ancorché non definitiva, subita dalla controparte per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

SOL promuoverà altresì la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello con ogni altra forma che riterrà idonea.

5. Sistema disciplinare

5.1 Disposizioni sanzionatorie

L'art. 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lettera b) del D.Lgs 231/2001 prevedono la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La predisposizione di un sistema sanzionatorio è pertanto una delle condizioni essenziali per assicurare l'effettività del Modello.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, essendo il sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto ad esso.

Il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni, a seguito di un'eventuale violazione del Modello, restano in capo alla Direzione Centrale del Personale che provvede a conservare adeguata documentazione a supporto delle sanzioni comminate.

5.2 Ambito di applicazione

L'irrogazione da parte di SOL di una sanzione disciplinare, previa contestazione del comportamento illecito oltre che nei casi già previsti dalle norme sul lavoro e dalla Contrattazione collettiva, è conseguente anche ad una violazione del Modello e/o del Codice Etico, consistente nella tenuta di:

- 1) comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque delle attività e/o dei processi "sensibili";
- 2) comportamenti che possano esporre la Società ad una oggettiva situazione di rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- 3) mancata collaborazione con l'ODV durante lo svolgimento dei propri compiti;
- 4) comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico;
- 5) violazioni del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti a presidio delle attività sensibili.

L'ODV verifica che le violazioni segnalate alla funzione responsabile del Personale siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori dipendenti.

L'accertamento della violazione di dette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della Legge 300/1970, nonché del vigente C.C.N.L. "Industria chimica e farmaceutica".

La sanzione verrà applicata nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal C.C.N.L., in proporzione alla gravità della violazione e dovrà essere per quanto possibile ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. Chimico-farmaceutico:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

In caso di violazione da parte dei Dirigenti, la Società valuterà i fatti ed i comportamenti ed assumerà le misure più idonee, fermo restando che, tenuto conto della loro posizione e della particolare natura del rapporto fiduciario con essi intercorrente, una violazione grave del Modello e/o del Codice Etico potrà integrare il licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità dei dipendenti o dei dirigenti, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, alla gravità e intenzionalità del comportamento, da commisurarsi quest'ultimo elemento in base al livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Della corretta applicazione dell'apparato sanzionatorio, anche in materia di D.Lgs 231, per i dipendenti, rimane responsabile la Direzione Centrale del personale su eventuale segnalazione dell'ODV.

5.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV provvederà a darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione dell'amministratore interessato, procederà agli accertamenti necessari ed assumerà, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

Nel corso di tali accertamenti il consigliere interessato viene sentito da Consiglio di Amministrazione.

5.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere

In caso di violazioni da parte di coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e, in genere, di terzi che intrattengono rapporti con la Società, si provvederà, in considerazione della gravità della violazione al recesso per giusta causa, ovvero alla risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. mediante l'attivazione delle opportune clausole se inserite nei rispettivi contratti o all'irrogazione di altre sanzioni quali, a titolo di es., la dequalificazione del fornitore/consulente, l'applicazione di penali etc.

Resta salva in tutti i casi l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo**

Parte speciale



Funzione della Parte speciale del modello

La presente Parte Speciale del Modello contiene, nell'ambito di singole Sezioni, la trattazione dei reati che, allo stato, (esclusi quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione di norme sulla sicurezza del lavoro a cui è dedicata una Parte ad hoc nel Modello), secondo l'ordine degli articoli del Decreto 231, coinvolgono la responsabilità amministrativa dell'ente inquadrando nell'ambito dei comportamenti che possono essere messi in atto da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di SOL, nonché collaboratori, consulenti e, in genere, soggetti esterni operanti con SOL sulla base di un rapporto contrattuale (congiuntamente i "Destinatari").

Il testo integrale degli articoli del codice penale (c.p.) o delle leggi speciali che prevedono i reati in questione sono riportati in calce ad ogni singola Sezione che li contempla ed analizza.

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato ivi previste.

In particolare, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) individuare, con riferimento al singolo reato, le aree di attività a rischio, vale a dire quelle aree di attività della Società così dette "sensibili";
- b) indicare e/o richiamare le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all'ODV ed eventualmente ai Responsabili delle Funzioni Aziendali che cooperano con l'ODV gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte dai Destinatari in conformità a quanto previsto oltre che dalla legislazione vigente e dal Codice Etico adottato dalla Società, anche dal Sistema di Controllo Esistente, dal Modello e dai Protocolli 231 in esso contenuti.

In linea generale l'organizzazione interna di SOL è improntata al rispetto dei criteri fondamentali della separazione dei ruoli e delle responsabilità, della formalizzazione dei compiti, della comunicazione e della definizione delle linee gerarchiche e funzionali.

1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione

1.1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente sezione 1 della Parte Speciale del Modello si riferisce ai reati che possono essere realizzati contro la Pubblica Amministrazione, così come contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001.

Si riporta qui di seguito l'elenco dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001:

- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 II n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, 1, c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318-319 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 c.p. ter).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 319, 319 ter comma 1, 321, 322 comma 2 e 4, 317, 319 ter comma 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01.

1.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di cui sopra presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si è quindi provveduto ad identificare quelle attività a rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Per aree di attività "a rischio" s'intendono quelle aree che, per la loro stessa natura, implicano rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione e come tali sono potenzialmente ricollegabili alla commissione dei reati succitati.

Si precisa che l'attività prevalente di SOL S.p.A. in tale ambito (partecipazione a gare pubbliche per la fornitura di beni e/o servizi) è già ben regolamentata da procedure interne che possono considerarsi in linea con i principi del D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, nella mappatura di dette attività ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, si è provveduto all'identificazione di quei processi aziendali cosiddetti "strumentali" o "di supporto" che, pur non prevedendo direttamente rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, possono comunque agevolare la commissione dei reati oggetto della presente sezione.

Tenuto conto delle attività di SOL S.p.A. interessate da rapporti che vengono intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni, sono state mappate le seguenti:

Aree di attività a rischio

- 1) attività di presentazione di prodotti e servizi presso Enti e Soggetti Pubblici;
- 2) attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti con i clienti pubblici;
- 3) attività di manutenzione, controllo, assistenza tecnica degli impianti installati presso i clienti pubblici;
- 4) richiesta, percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;
- 5) rapporti con la Pubblica Amministrazione in merito alla costituzione di nuove branches, joint venture, fusioni e/o acquisizioni, acquisto di beni pubblici;
- 6) richiesta di autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni alle Pubbliche Amministrazioni e gestione delle relative visite ispettive;

- 7) adempimenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- 8) rapporti e comunicazioni con gli Enti pubblici in materia di lavoro e previdenza;
- 9) gestione degli adempimenti connessi con la tenuta dei libri sociali (vidimazione, etc) e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti;
- 10) adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e doganali e con la Guardia di Finanza.

(complessivamente denominate "**Attività Sensibili**").

Sono altresì individuati i seguenti:

Processi strumentali o di supporto

Gestione di:

- 1) flussi monetari e finanziari;
- 2) consulenze ed incarichi professionali;
- 3) approvvigionamenti, manutenzioni ed affidamento lavori;
- 4) contabilità di commessa;
- 5) attività di selezione ed assunzione del personale;
- 6) rimborsi spese e anticipi ai dipendenti;
- 7) donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
- 8) crediti e piani di rientro.

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua implementazione.

L'attività di integrazione e/o implementazione delle Norme e delle Procedure ai sensi del D.Lgs 231/2001 è avvenuta e continuerà ad avvenire con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema di Controllo Esistente e sotto la guida, il coordinamento ed il controllo dell'ODV.

1.3 Principi di comportamento

Si indicano qui di seguito, in dettaglio, le fondamentali regole di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazioni e che trovano generale conferma e richiamo nel nostro Codice Etico.

In generale:

- a) nello svolgimento della loro attività i Destinatari devono conoscere e rispettare: (i) la normativa applicabile; (ii) il Codice Etico; (iii) il Sistema di Controllo Esistente; (iv) il Modello;
- b) i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi sempre ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza;
- c) i Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare, comportamenti tali da poter determinare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto, in Italia e/o all'estero, di:

- d) elargire denaro o altri beni, offrire vantaggi economici impropri a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione;
- e) offrire o accettare qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- f) offrire omaggi o atti di cortesia, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, né da poter essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti;
- g) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- h) Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- i) influenzare impropriamente le decisioni delle funzioni interessate, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio;

- j) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- k) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- l) porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato su menzionate o comunque potenzialmente idonee a diventarlo;
- m) porre in essere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in virtù di quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- le operazioni maggiormente significative che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione presuppongono l'individuazione e la nomina di Referenti dell'Operazione a Rischio (d'ora in poi "ROR") che tengano aggiornato l'ODV consentendo allo stesso le opportune verifiche;
- gli accordi di partnership con soggetti terzi, nonché gli incarichi conferiti a collaboratori, consulenti, etc. devono essere definiti per iscritto, devono contenere specifiche clausole che garantiscano o quanto meno richiamino il rispetto dei principi sopra indicati da parte della controparte anzionandone la violazione e devono essere specificatamente approvati dalla Direzione competente sulla base del sistema di deleghe attualmente in vigore.

Il sistema di deleghe e funzioni adottato da SOL deve essere idoneo a consentire di rintracciare il soggetto che abbia posto in essere un'attività a rischio o al quale tale attività sia comunque riconducibile.

1.4 Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio; nomina referenti operazione a rischio "ROR"; report riepilogativi "RR"

L'identificazione delle operazioni maggiormente significative che vengono svolte nelle aree indicate al paragrafo 1.2 è necessaria affinché vengano garantiti il loro continuo monitoraggio, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni, il controllo delle risorse economiche e finanziarie ed il flusso informativo nei confronti dell'ODV.

Si considerano pertanto quali maggiormente significative le seguenti operazioni:

- partecipazione a gara pubblica qualunque sia la forma adottata dalla Pubblica Amministrazione che la indice;
- stipula di contratti di consulenza;
- richiesta di finanziamenti pubblici in Italia ed all'estero;
- apertura e chiusura conti correnti;
- assunzione di personale;
- partecipazione a Convegni;
- verifiche ispettive da parte delle Autorità;
- gestione delle commesse.

Al fine di monitorare con continuità tali attività, l'ODV individua per ciascuna area di competenza i propri referenti delle operazioni a rischio (ROR) definendo con Norma apposita le modalità e gli strumenti (Report riepilogativi o RR) con le quali i predetti soggetti provvedono a informare l'ODV delle operazioni condotte. I ROR vengono scelti tra le figure più adeguate a svolgere questo ruolo anche per i requisiti di professionalità, autonomia e assunzione di responsabilità riconducibili alla loro funzione; sono i responsabili per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e per le attività con essa svolta; sono i referenti nei confronti dell'ODV per le Operazioni a rischio e sono informati sugli adempimenti da espletare e sugli obblighi da osservare nello svolgimento delle predette operazioni.

1.5 Attività dell'ODV

Nell'ambito delle Operazioni compiute nelle aree a rischio l'ODV dovrà:

- 1) definire lo standard degli RR e mantenerlo aggiornato alle esigenze;
- 2) analizzare gli RR, evidenziandone le eventuali anomalie;
- 3) attuare gli opportuni controlli chiedendo dove necessario chiarimenti, spiegazioni e/o ulteriore documentazione;
- 4) accertare che la compilazione degli RR sia sempre coerente ed omogenea;
- 5) verificare, anche con il supporto di altre funzioni aziendali, che le Operazioni siano state compiute nell'ambito delle deleghe effettivamente conferite;
- 6) verificare, anche con il supporto di altre funzioni aziendali, la presenza e la validità delle clausole contrattuali inserite nei contratti con consulenti, collaboratori, fornitori, etc.;
- 7) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori laddove vengano accertate violazioni del Modello e/o delle regole comportamentali prescritte;
- 8) indicare le eventuali ed ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie in aggiunta al Sistema di Controllo Esistente.

Testo Reati contro la Pubblica Amministrazione

art. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001

Art. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato). Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,57 a euro 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640, comma 2, n.1, c.p. (Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. (Frode informatica). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 317 c.p. (Concussione). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio). Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti). La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari). Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore). Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione). Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

Art. 322 bis.

Si considerano i reati commessi anche da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.

2. I reati informatici

2.1 Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 24 -bis del D.Lgs 231/01 e quindi i reati di:

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informativi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, ter, quater quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a), b), c) D.Lgs 231/01; nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 615 quater, quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera b), e) D.Lgs 231/01; nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 491 bis, 640 quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), d), e) D.Lgs 231/01.

2.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

L'art. 24 bis del D.Lgs 231/01 è stato introdotto dall'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 con cui è stata recepita la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "criminalità informatica".

Anche in questo caso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio - Attività Sensibili

- 1) attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti (es. gare pubbliche);
- 2) richiesta, percezione e gestione di finanziamenti;
- 3) richiesta di autorizzazioni, permessi licenze e concessioni;
- 4) adempimenti nei confronti della Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- 5) rapporti e comunicazioni con enti pubblici;
- 6) redazione dei bilanci;
- 7) adempimenti fiscali e/o connessi alla tenuta di libri sociali.

In tale ambito le predette attività si ritengono sensibili quando, per il loro compimento, si ricorre in tutto o in parte all'utilizzo di sistemi informatici propri e/o si può accedere a sistemi informatici di terze parti.

Processi strumentali o di supporto

Gestione e protezione:

- 1) del profilo utente e del processo di autenticazione;
- 2) della postazione di lavoro;
- 3) delle reti informatiche.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati informatici di cui sopra.

Sulla base di ciò il rischio di commissione appare pertanto remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Testo Reati Informatici

art. 24 bis del D.Lgs 231/2001

Art. 491 bis (Documenti informatici). Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (2).

Art. 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2).

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater (2).

Art. 615 quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (2).

Art. 617 quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater (2).

Art. 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

3. I reati contro la fede pubblica

3.1 Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 bis del D.Lgs 231/01 e quindi:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati contro la fede pubblica presuppone, in maniera rilevante, il maneggio di monete, carte di pubblico credito e/o valori di bollo. Posto che il maneggio di monete, carte pubbliche di credito e/o valori di bollo e loro messa in circolazione sono del tutto estranee alle attività di SOL le cui transazioni in denaro (incassi e pagamenti) sono estremamente esigue sia in numero che in valore, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile. In ogni caso le verifiche effettuate hanno evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico garantiscono la sostanziale copertura dei rischi, pur limitati, per quanto ai sensi del D.Lgs 231/01.

Testo Reati contro la fede pubblica

art. 25 bis del D.Lgs 231/01

Art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate). È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 (Alterazione di monete). Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [42], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede). Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati). Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo). Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati). Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

4. I reati societari

4.1 Le fattispecie dei reati societari

La sezione 4 della Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari di cui agli artt. 25 ter D.Lgs 231/2001 ed è rivolta in particolar modo agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Generale, ai Direttori Centrali, all'Investor Relator e al Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili e a tutti coloro che operano nelle aree e nei processi ritenuti sensibili secondo quanto qui di seguito indicato (soggetti tutti definiti nel prosieguo della Sezione come i "Destinatari").

Si riporta qui di seguito l'elenco dei reati previsti agli artt. 25 ter e 25 sexies del D.Lgs 231/2001:

- 1) false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- 2) falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- 3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- 4) impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- 5) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 6) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- 7) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- 8) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 9) omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- 10) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.);
- 11) omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.);
- 12) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- 13) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 14) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 15) aggio (art. 2637 c.c.);
- 16) ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- 17) estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).

4.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

Anche in questo ambito sono state mappate le aree di attività ritenute più a rischio con relativa individuazione dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione di detti reati.

Si precisa che la maggior parte delle attività svolte da SOL S.p.A. in tale ambito sono già regolamentate da norme e procedure interne ritenute conformi alle prescrizioni del D.Lgs 231/2001, anche perché la Società è quotata alla Borsa di Milano ed ha, quindi, da tempo adempiuto alla normativa speciale in materia.

Ciò premesso sono state mappate le seguenti

Aree di attività a rischio:

- 1) predisposizione delle situazioni contabili periodiche e del bilancio d'esercizio, di quello consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie;
- 2) rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- 3) adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti.

Sono stati altresì individuati i seguenti **Processi strumentali o di supporto**:

- 1) predisposizione del bilancio civilistico e delle situazioni infrannuali, del bilancio consolidato e delle situazioni straordinarie;
- 2) gestione delle operazioni straordinarie;
- 3) gestione dei rapporti con Soci, Sindaci e Revisori;
- 4) predisposizione della documentazione per C.d.A. e Assemblea;
- 5) gestione della sicurezza dei sistemi informativi.

A seguito dell'attività di mappatura e del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale, si è potuto constatare che l'insieme degli strumenti esistenti completati dal Codice Etico e dai Principi comportamentali infra indicati garantiscono la sostanziale copertura anche del rischio di commissione di questi reati ai sensi del D.Lgs 231/2001.

4.3 Regole generali

Nell'espletamento delle attività inerenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- il Sistema di Corporate Governance di SOL contenuto nello Statuto Sociale, nel Regolamento dell'Assemblea, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, nella Procedura inerente gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni emesse da SOL o su altri strumenti finanziari di SOL negli ulteriori documenti che fossero approvati dagli Organi Sociali e a disposizione di tutti in quanto pubblicati sul sito web aziendale;
- l'insieme delle Comunicazioni, Istruzioni, Norme e Procedure emesse, in particolare, dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e dalle sue articolazioni;
- la normativa nazionale e internazionale applicabile, ivi compresi i Regolamenti emessi dalla Consob e dalla Borsa Italiana S.p.A.

4.4 Principi di comportamento

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente considerati, integrino le fattispecie di reato di cui agli artt. 25 ter del D.Lgs 231/2001.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Operazioni e processi a rischio sopra esaminati sono pertanto tenuti:

- a) al rispetto delle norme inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni nelle attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- b) a garantire la massima e tempestiva collaborazione agli organismi di controllo interni ed esterni per il miglior espletamento dei loro compiti;
- c) ad assicurare il regolare funzionamento dell'Assemblea, garantendo sempre la libera formazione della volontà assembleare in sede di deliberazione;
- d) ad assicurare il regolare funzionamento della Società e di tutti gli organi sociali, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge;
- e) al rispetto dei principi della veridicità, chiarezza e trasparenza nella formazione e presentazione dei documenti da presentare all'Assemblea;

- f) a garantire un comportamento corretto e veritiero nei confronti degli organi di stampa ed informazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dalle esistenti Norme, Procedure e Regolamenti aziendali;
- g) al rispetto delle norme di legge poste a tutela dell'integrità patrimoniale sociale, nonché a garantire che nelle varie operazioni sociali non vengano lesi gli interessi di creditori, soci e terzi in genere.

4.5 Compiti dell'ODV

Nell'ambito delle aree di attività sensibili e dei processi strumentali in questa sede considerati sarà compito dell'ODV:

- 1) monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
- 2) verificare il rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance, contribuendo a curarne l'aggiornamento e l'eventuale integrazione;
- 3) attuare un programma periodico di informazione/formazione degli Amministratori, del management, dei dipendenti interessati sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati / illeciti amministrativi in materia societaria;
- 4) esaminare tutte le comunicazioni provenienti dai Destinatari attuando i controlli e le verifiche ritenute più opportune.

4.6 Protocolli 231

A supporto delle Procedure già esistenti nell'ambito delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali di cui al precedente paragrafo 4.2 si è ritenuto opportuno creare due specifici Protocolli 231 che rafforzino ulteriormente la regolamentazione relativa alle Operazioni di: "redazione dei bilanci e di altre comunicazioni sociali" e di "operazioni sul capitale sociale" e ciò al fine di garantire ulteriormente il bene giuridico già oggetto di tutela delle norme penali che disciplinano i reati societari, prevenendone nel contempo la loro commissione.

Protocollo 231 per l'Operazione di redazione dei bilanci e delle comunicazioni Sociali

Il presente Protocollo trova applicazione unitamente alle Norme e Procedure già esistenti in tutti i casi in cui SOL si trovi a redigere bilanci (infra-annuali ed annuali), relazioni ed altre comunicazioni sociali.

La redazione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste per legge deve essere realizzata nel rispetto delle leggi stesse e delle esistenti procedure aziendali.

In particolare, nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i Destinatari di volta in volta coinvolti dovranno provvedere:

- 1) alla sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità e completezza di tutte le dichiarazioni trasmesse qualora i Destinatari siano coloro che, in qualità di Responsabili di Funzione/ di Branch, o di Amministratori di Società controllata, debbano fornire dati ed informazioni relative al bilancio, al bilancio consolidato o ad altre comunicazioni sociali;
- 2) alla trasmissione di dati ed informazioni relative al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali mediante l'utilizzo di un apposita scheda che consenta di tenere tracciati i vari passaggi;
- 3) alla comunicazione sistematica all'ODV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di revisione nominata da SOL o a società ad essa collegata, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
- 4) alla comunicazione all'ODV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione.

Tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle Operazioni di cui al presente Protocollo è tenuto ad osservare le modalità in questa sede esposte, nonché Norme, Procedure esistenti e norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello 231.

Protocolli 231 per le Operazioni sul capitale sociale

Il presente Protocollo trova applicazione unitamente alle Norme e Procedure già esistenti in tutti i casi in cui SOL si trovi ad effettuare Operazioni sul capitale sociale.

Tutte le Operazioni sul capitale sociale e, più in generale, tutte le operazioni societarie, quali a titolo esemplificativo le operazioni di fusione, scissione, acquisto di azioni proprie, nonché quelle di acquisto e cessione di partecipazioni, realizzate anche nell'ambito del Gruppo, devono avvenire al fine di garantire la massima tutela del capitale sociale, dei creditori, soci e terzi, nel rispetto delle procedure esistenti.

In particolare, nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i Destinatari di volta in volta coinvolti dovranno provvedere:

- 1) all'informativa ed alla discussione di tali operazioni in almeno una riunione tra il CDA e l'ODV;
- 2) all'istituzione di riunioni periodiche tra l'ODV ed il Collegio Sindacale per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria / Corporate Governance nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte di amministratori, del management e dei dipendenti;
- 3) al rispetto delle specifiche procedure autorizzative per comunicati stampa, acquisto e vendita di azioni proprie e/o di altre Società etc.

Tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle Operazioni di cui al presente Protocollo è tenuto ad osservare le modalità in questa sede esposte, nonché Norme, Procedure esistenti e norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello 231.

Testo Reati Societari

art. 25 ter del D.Lgs 231/2001

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali). Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata "Commissione", alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

La Commissione:

- a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;
- b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
- c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
- d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno

patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo). Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una Società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 206 a euro 2.065. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2631 c.c. (Omessa convocazione dell'assemblea). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6.197. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 2639 c.c. (Estensione delle qualifiche soggettive). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la Società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. I reati contro la personalità individuale

Questa sezione è dedicata alla trattazione dei reati di cui all'art. 25 quater come qui di seguito indicati

5.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

5.1.1 Fattispecie

L'art. 3 della Legge 7/03 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 ha introdotto l'art. 25 quater del D.Lgs 231/01. La norma non elenca specificatamente la fattispecie dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione da quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25 quater riportiamo tra gli altri i reati di:

- 1) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- 2) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- 3) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma in ogni caso volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi ecc.

Sanzioni Interdittive: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.Lgs 231/01.

5.1.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico possono astrattamente concretizzarsi negli ambiti in cui assume rilevanza centrale il settore finanziario e, quindi, l'attività di gestione degli investimenti con, a supporto, processi strumentali quali:

- 1) la gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 2) l'affidamento di consulenze ed incarichi professionali;
- 3) la gestione della contabilità di commessa;
- 4) le donazioni, sponsorizzazioni e liberalità.

L'attività di mappatura ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verifica dei reati di cui all'art. 25 quater. Trattasi di reati funzionali al finanziamento del terrorismo e, stante l'attività della società, l'attuale Sistema di controllo è già in grado di garantire bene la copertura dei rischi di commissione di questi reati.

5.2 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Per completezza si precisa che l'art. 25 quater -1 estende l'ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 anche al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico prevalente di consentire o agevolare la commissione di questo delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.Lgs 231/01.

La ratio della norma è quella di sanzionare gli enti (ospedali, cliniche, organizzazioni onluss, etc.) che si rendano disponibili ad esercitare tale pratica. Tenuto conto del business di SOL si ritiene ovviamente di poter escludere il rischio di verifica di questo reato.

5.3 Reati contro la personalità individuale

5.3.1 Fattispecie

Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale sono quelle contemplate dall'art. 25 quinquies e quindi:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);
- pornografia virtuale (art. 600 quater. 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis comma 1, 600 ter comma 1/2, 601, 602 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per la durata non inferiore ad un anno D.Lgs 231/01.

5.3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'attività di analisi delle fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verifica di questi reati, la cui probabilità di commissione potrebbe invece essere ben più elevata per imprese operanti nel settore editoriale o dell'audiovisivo, dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, dell'organizzazione di viaggi. Il sistema di controllo esistente presso SOL – soprattutto in materia di utilizzo degli strumenti informatici e tutela del lavoro - è in ogni caso già in grado di garantire la copertura dai rischi di commissione di tali reati ivi compresi quelli di pornografia virtuale e riduzione in schiavitù.

Testo Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

art. 25 quater del D.Lgs 231/01

Art. 270 bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Testo Reati contro la personalità individuale

art. 25 quater del D.Lgs 231/01

Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Art. 600 bis (Prostituzione minorile). Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi

Art. 600 ter (Pornografia minorile). Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater n.1 (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinques (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 (Tratta di persone). Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

6. I reati di abusi di mercato

6.1 Le fattispecie dei reati di abusi di mercato

La sezione 5 è dedicata alla trattazione dei reati di abusi di mercato ed è in particolar modo rivolta a: Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Direttori Centrali, Investor Relator e Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili, Referenti SOL per i rapporti con Consob e Borsa Italiana, Preposti alla funzione di Controllo Interno di SOL ed inoltre ai responsabili della gestione dei servizi finanziari e di tesoreria, ai responsabili dei servizi di contabilità generale e della redazione del bilancio, ai responsabili dei servizi che curano la redazione dei bilanci consolidati del gruppo SOL, ai responsabili dei servizi che curano le attività di budgeting, controllo costi e pianificazione, ai responsabili dei servizi che curano le attività di gestione e di auditing amministrativo, ai responsabili dei servizi che curano l'attività di gestione e di recupero del credito, alle persone che operano nell'Ufficio Affari Legali e Societari (di seguito i "Destinatari").

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle contemplate nell'art. 25 sexies ovvero:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs 58/1998 – d'ora in poi anche "TUF");
- manipolazione del mercato (art. 185 - TUF)

6.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di abusi di mercato può concretizzarsi nelle aree di attività a rischio che si riportano qui di seguito unitamente ai processi strumentali di supporto sempre qui di seguito richiamati

Aree di attività a rischio:

- 1) comunicazioni al Mercato e/o a terzi di notizie/informazioni circa i fatti che avvengono nella sfera di attività aziendale secondo quanto previsto dalla legge o per decisione della società;
- 2) comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 del TUF;
- 3) operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate.

Processi strumentali o di supporto:

- 1) processo di gestione delle informazioni privilegiate;
- 2) redazione di documenti informativi, comunicati ed ogni altro materiale informativo destinato ad investitori, pubblico in generale, analisti finanziari;
- 3) comunicazione obbligatoria al mercato;
- 4) predisposizione del bilancio civilistico e consolidato.

A seguito dell'attività di mappatura nonché del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale si è potuto constatare come l'insieme degli strumenti già in atto completati dal Codice Etico, dalla Procedura "per il trattamento delle informazioni privilegiate" e dalla Procedura inerente "gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni SOL o su altri strumenti finanziari" - entrambe del 29 Marzo 2006 - garantisca la copertura dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/01.

A supporto ed integrazione si è ritenuto in ogni caso opportuno creare in questa sede:

- specifici principi di comportamento da attuare nell'ambito delle Operazioni di "acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate";
- specifico Protocollo per le Operazioni di "gestione delle informazioni privilegiate".

6.3 Principi di comportamento

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che individualmente o collettivamente considerati integrino le fattispecie di cui all'art. 25 sexies.

In particolare i Destinatari coinvolti nell'Operazione di "acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate" sono tenuti ad astenersi dal:

- 1) effettuare operazioni che vengono mostrate al pubblico per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;

- 2) inserire ordini senza intenzione di eseguirli, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
- 3) acquistare o vendere strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato con l'intenzione di dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose;
- 4) colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
- 5) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di SOL scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi;
- 6) concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati;
- 7) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;
- 8) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet o tramite qualsiasi altro mezzo;
- 9) aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico.

6.4 Protocollo per l'Operazione di gestione delle informazioni privilegiate

Il presente Protocollo trova applicazione, integrandola, unitamente alla specifica Procedura già esistente in tutti i casi in cui i Destinatari si trovino a gestire informazioni privilegiate.

Ciascun Destinatario coinvolto in tale Operazione adeguerà quindi il proprio comportamento anche a quanto esposto nel presente Protocollo.

La gestione delle informazioni privilegiate deve essere improntata ai principi qui di seguito definiti:

- livelli autorizzativi definiti;
- tracciabilità della documentazione;
- attività di controllo.

A tal fine i procedimenti mediante i quali vengono assunte le decisioni – in particolare quelle sulla rilevanza dei fatti oggetto delle informazioni – devono essere ricostruiti in modo tale che sia sempre garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate.

I documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenirlo devono sempre essere archiviati e conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non permettere modificazioni successive se non con apposita evidenza.

I Destinatari devono adottare ogni misura idonea ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno di SOL di informazioni privilegiate o destinate a diventarlo. Misure idonee possono essere anche dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni.

6.5 Attività dell'ODV

Nell'ambito delle aree di attività sensibili e dei processi strumentali in questa sede considerati sarà compito dell'ODV:

- 1) monitorare l'efficacia delle procedure interne in tema di prevenzione dei reati di abusi di mercato verificando che siano idonee anche al rispetto delle prescrizioni ed alle finalità di cui al Protocollo più sopra indicato;
- 2) proporre modifiche e/o eventuali integrazioni di procedure;
- 3) contribuire al monitoraggio dell'efficacia delle regole di Corporate Governance;
- 4) attuare un programma periodico di informazione/formazione agli amministratori, management, e Destinatari, in genere, sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati in tema di abusi di mercato.

Testo Reati di abusi di mercato

art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001

Art. 184 D.Lgs 58/1988 (Abuso di informazioni privilegiate).

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D.Lgs 58/1988 (Manipolazione del mercato).

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizî concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

7. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

7.1 Le fattispecie dei reati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 -octies del D.Lgs 231/01 e quindi i reati di:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Sanzioni interdittive: Nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a due anni.

7.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

Con il D.Lgs 231/07 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") il legislatore ha dato attuazione alla direttiva CE 60/2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III direttiva antiriciclaggio). L'art. 63 III comma del Decreto Antiriciclaggio introduce nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai suddetti reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ("Reati di Riciclaggio").

Il corpo normativo in materia di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio – in Italia o all'estero – mediante, tra gli altri, il divieto di effettuare operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi, obblighi da parte di alcuni soggetti di: i) adeguata identificazione della clientela, ii) registrare le informazioni acquisite per assolvere i suddetti obblighi di identificazione; iv) segnalazione delle operazioni alle preposte istituzioni.

I soggetti tenuti all'assolvimento delle misure e degli obblighi su previsti sono individuati dagli artt. 10 Il comma, 11, 12, 13 e 14 del Decreto che comprendono oltre alle banche ed agli intermediari finanziari anche revisori contabili ed

operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi (attività di recupero credito per conto terzi, attività di trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco etc.).

Data la sua attività SOL non figura tra nessuno dei soggetti destinatari dei succitati obblighi. Anche in questo caso sono state in ogni caso mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio - Attività Sensibili

- 1) acquisto/vendita di beni e servizi ;
- 2) investimenti e sponsorizzazioni.

Processi strumentali o di supporto

- 1) gestione flussi monetari, incassi, pagamenti e fatturazioni;
- 2) stipula e sottoscrizione contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di anti riciclaggio ai sensi del D.Lgs 231/01.

Sulla base di ciò, tenuto peraltro conto dell'esclusione di SOL dal novero dei soggetti destinatari di cui al Decreto Antiriciclaggio, il rischio di commissione appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Testo Reati Anti Riciclaggio

art. 25 octies del D.Lgs 231/2001

Art. 648 (Ricettazione). Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro [379, 648-ter, 649, 709, 712] (2).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62n. 4, 133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto (3).

Art. 648 bis (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro (2).

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro [379, 649] (2). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

8. I reati transnazionali

8.1 Le fattispecie dei reati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelli contemplati dall'art. 10 della Legge 146/2006 e quindi i reati di:

- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

8.2 Il carattere di "transnazionalità" del reato. Identificazione delle aree di attività a rischio

La legge 146/06 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale e ciò al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato "transnazionale".

L'art. 3 della legge 146/06 definisce il reato transnazionale come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per "gruppo criminale organizzato" s'intende altresì "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale".

Nell'ambito delle definizioni di cui sopra e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs 231/01 vengono quindi in considerazione le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti ed intralcio alla giustizia sempre che tali condotte delittuose siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti che al suo interno rivestono un ruolo apicale o subordinato.

Ciò premesso anche in questo caso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio - Attività Sensibili

- 1) acquisto/vendita di beni e servizi;
- 2) investimenti;
- 3) rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari.

Processi strumentali o di supporto

- 1) gestione flussi monetari;
- 2) stipula e sottoscrizione contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali;
- 3) selezione del personale per evitare le immigrazioni clandestine.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati c.d. transnazionali ai sensi del D.Lgs 231/01.

Sulla base di ciò, tenuto peraltro conto dello specifico carattere di transnazionalità del reato di cui alle definizioni precedenti, il rischio di commissione appare assolutamente remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Testo Reati Transnazionali

art. 10 Legge 146/06

Art. 416 bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291-quater DPR 309/90 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da

un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 DPR 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 D.Lgs 286/98 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati e distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Art. 377 bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 (Favoreggiamento personale). Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è impunita o risulta che non ha commesso il delitto.

9. I reati di criminalità organizzata

9.1 Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 ter del D.lgs 231/01 introdotto dalla Legge 94/2009 e quindi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.lgs 231/01 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati su indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

9.2. Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di criminalità organizzata presuppone per lo più l'esistenza di un vincolo associativo esteso ad un programma criminoso. Con riferimento alla configurazione della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01 occorrerà che le fattispecie delittuose previste siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società. Peraltro, data la finalità associativa di questi reati, il rischio maggiore di commissione può essere rappresentato dalla "controparte" con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali.

Ciò premesso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio - Attività Sensibili

- 1) acquisto/vendita di beni e servizi;
- 2) investimenti.

Processi strumentali o di supporto

- 1) gestione flussi monetari;
- 2) stipula e sottoscrizione contratti, soprattutto di tipo "associativo" (quali per es. l'Associazione temporanea di imprese), scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali;
- 3) selezione del personale.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di criminalità organizzata ai sensi del D.lgs 231/01 ed il rischio di commissione appare estremamente remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Testo dei reati di criminalità organizzata

art. 25 ter del D.lgs 231/01

Art. 416 (Associazione per delinquere). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniere). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico – mafioso). La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110). 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

10. I reati contro l'industria e il commercio

10.1 Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 - bis.1 del D.lgs 231/01 introdotto dalla Legge 99/2009 e quindi:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.lgs 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

10.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

I reati contro l'industria rientrano in quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti dei consumatori o dell'utente finale.

Sono forme di tutela c.d. "*consumer oriented*" che hanno indotto il legislatore a creare ex novo il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter introdotto dall'art. 15 comma 1 Legge 99/09) nonché il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* introdotto dall'art. 15 comma 1 Legge 99/09).

Sono pertanto reati che presuppongono, in maniera rilevante, la produzione, commercializzazione di beni per lo più diretti al consumatore finale; il che non è il caso di SOL.

Posto che il *core business* di SOL è prevalentemente basato sulla vendita di gas, apparecchiature e servizi ad utenze industriali ed a strutture sanitarie, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia remoto e solo astrattamente ipotizzabile. In ogni caso le verifiche effettuate hanno evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente con particolare riferimento al Manuale Qualità ed al complesso di procedure e norme che hanno consentito a SOL l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni, ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico garantiscono la sostanziale copertura dei rischi, pur limitati, per quanto ai sensi del D.lgs 231/01.

Testo dei reati contro l'industria ed il commercio

art. 25 bis – 1 del D.lgs 231/01

513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio). 1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

513 bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza). 1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

514 (Frodi contro le industrie nazionali). 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione. 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

515 (Frode nell'esercizio del commercio). 1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni. 2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). 1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). 1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 2 milioni (*comma così modificato dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009*).

517 bis (Circostanza aggravante). 1. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. 2. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso (*articolo introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 507 del 1999*).

517 ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) (*articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009*).

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) (*articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009*).

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

517 quinquies (Circostanza attenuante) (*articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009*). Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

11. I reati in materia di violazione del diritto d'autore

11.1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore

La sezione 11 è dedicata alla trattazione di quei reati in materia di violazione dei diritti d'autore contenuti nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (Legge 633/41) introdotti dalla legge 99/09 tra i reati presupposto ex D.lgs 231/01.

In particolare l'art. 25 novies del D.lgs 231/01 istituisce la responsabilità dell'ente solo in caso di commissione di alcuni dei delitti previsti dalla predetta legge sul diritto d'autore ovvero:

art. 171 primo comma lettera a) *bis*;

art. 171 terzo comma;

art. 171 - *bis*;

art. 171 - *ter*;

art. 171 - *septies*;

art. 171 - *octies*.

Sanzioni interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.lgs 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

11.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Le fattispecie dei reati inseriti nel D.lgs 231/01 presuppongono condotte per lo più estranee al *core business* di SOL.

Infatti l'art. 171 comma 1 lettera a) *bis* punisce la messa a disposizione del pubblico attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta. L'inserimento del delitto nel D.lgs 231/01 risponde all'esigenza di responsabilizzare quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore e non è il caso di SOL.

Lo stesso dicasi a proposito del "comma 3" del medesimo articolo 171 che punisce questa stessa condotta ove commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicità e quindi con usurpazione della paternità dell'opera.

Ancora l'art. "171 *ter*" è volto alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno (opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche e didattiche) e per l'effetto sanziona numerose condotte illecite ovvero tra le tante la duplicazione abusiva, la diffusione senza accordo con il distributore, l'alterazione abusiva di informazioni ecc. di tali opere. Saranno quindi più esposte al rischio di commissione di tali illeciti le aziende di telecomunicazioni e cinematografiche nonché le società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

L'art. "171 *septies*" è posto invece a tutela delle funzioni di controllo SIAE. Con il primo comma si puniscono produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o commercializzazione i dati necessari per l'identificazione di tali supporti. Con il secondo comma si punisce la falsa comunicazione alla SIAE di tali dati. Anche in questo caso il rischio di commissione di questi reati appare remoto non rientrando SOL tra quelle società che intrattengono con la Società Italiana Autori ed Editori scambi informativi.

Dicasi lo stesso per i reati contemplati dall'art. "171 *octies*" che punendo chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, promuove, installa apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato si rivolge per lo più a società che installano e/o producono tali dispositivi.

Sulla base di ciò il rischio di commissione dei reati contemplati dai predetti articoli appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Per quanto infine riguarda l'art. 171 *bis* è necessario fare una distinzione e ciò sulla base del diverso oggetto posto a tutela del primo e secondo comma.

Per ragioni di comodità espositive iniziamo dal secondo comma dell'articolo in questione che al pari degli altri articoli sin qui esaminati esula dal *core business* di SOL.

L'art. 171 secondo comma punisce infatti chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una "banca dati" – da intendersi ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sui diritti d'autore quale raccolta di dati costituenti una "creazione intellettuale dell'autore" - in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della legge sul diritto d'autore (posti a tutela dei diritti esclusivi dell'autore di tale banca dati) ovvero esegue l'estrazione o il riempimento di banche dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della predetta

legge (disciplinanti i diritti del titolare della banca dati nonché diritti ed obblighi dell'utente). Difficilmente SOL si ritrova a gestire banche dati da intendersi ai sensi e per gli effetti del predetto art. 2 della legge sul diritto d'autore.

Se quindi con il secondo comma dell'art. 171 *bis* si tutelano le banche dati nell'accezione di cui alla legge sui diritti d'autore, con il primo comma si tutela invece uno strumento di lavoro comune pressoché a tutti gli enti a cui si rivolge il D.lgs 231/01 ovvero il software e la sua originalità.

L'art. colpisce infatti la duplicazione abusiva del *software*, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi "piratati" nonché quelle condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo atto a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi per elaboratori.

In via teorica quindi la maggior parte degli enti a prescindere dall'attività svolta potrebbero ritrovarsi esposti alla commissione dei reati previsti da tale articolo.

11.3 Identificazione delle aree di attività a rischio

Sulla base di quanto sopra esposto il rischio più elevato di responsabilità si riscontra in relazione ai reati di cui all'art. 171 terzo comma per la parte contemplante la tutela del software. Conseguentemente sono state mappate le seguenti aree di attività a rischio e conseguenti processi di supporto.

Aree di attività a rischio:

- 1) tutti i processi riconducibili all'area dei sistemi informativi.

Processi strumentali o di supporto

- 1) gestione del *software*;
- 2) gestione programmi informatici;
- 3) gestione degli accessi alle reti telematiche.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati informatici di cui sopra. In particolare a tale proposito SOL ha da tempo adottato una specifica Norma che, tra le altre cose, riporta le modalità per la gestione delle informazioni anagrafiche e dei profili autorizzativi dei collabo-

ratori aziendali, insieme alle procedure per l'assegnazione degli strumenti informatici.

La predetta Norma prevede tra gli altri che:

- i programmi software siano installati esclusivamente dal solo personale del Servizio di *Information Technology* o dal Servizio *Helpdesk*;
- i programmi *software* siano acquistati esclusivamente su indicazione del Direttore del Servizio di *Information Technology* e che quindi sia vietato installare programmi in autonomia sui PC assegnati;
- i programmi *software* installati sui *personal computer* aziendali vengano periodicamente sottoposti a controllo e siano sempre muniti di valida licenza d'uso.

Testo Reati in materia di violazione dei diritti d'autore

art. 25 nonies del D.Lgs 231/2001

Art. 171 primo comma lettera a) bis. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171 terzo comma. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter. 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies. 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

12. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1 Le fattispecie dei reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La sezione 12 è dedicata alla trattazione del reato contemplato dall'art. 377 *bis* del codice penale introdotto all'art. 25 *decies* dalla Legge 99/09

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Questo reato già indicato (insieme al favoreggiamento personale) nella sezione dedicata ai reati transnazionali è stato ricompreso tra quelli rientranti nel D.lgs 231 anche quando non ha i caratteri della transnazionalità. Esso punisce chiunque con violenza o minaccia o promessa di denaro o altra utilità induca a non rendere dichiarazioni o renderle mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria quando questa potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Pertanto val la pena precisare che soggetto attivo può essere chiunque mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere nell'ambito di un processo penale, ossia il soggetto indagato o imputato.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Pertanto si vogliono reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

12.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

In relazione a tale reato sono state mappate le seguenti aree di attività a rischio e conseguenti processi di supporto.

Aree di attività a rischio:

- 1) gestione del contenzioso giudiziario.

Processi strumentali o di supporto

- 1) rapporti con consulenti legali;
- 2) assistenza al personale chiamato a rendere dichiarazioni.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato l'opportunità di predisporre un Protocollo 231 per regolamentare i comportamenti nella presente Area.

Protocollo per la disciplina dei comportamenti da attuare con l'Autorità Giudiziaria

Il presente Protocollo trova applicazione in tutti i casi in cui i Destinatari, nell'ambito di un processo penale unico o connesso, rivestendo la qualità di imputati o indagati possano avvalersi della facoltà di non rispondere all'Autorità Giudiziaria.

Ciascun Destinatario coinvolto in tale ambito adeguerà quindi il proprio comportamento anche a quanto esposto nel presente Protocollo.

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari sono tenuti a prestare dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustive dei fatti rappresentati;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari che dovessero risultare indagati o imputati sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ovvero ad esercitare la facoltà di non rispondere laddove prevista per legge;
- i Destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario penale che li veda coinvolti in modo tale che, anche attraverso il Responsabile degli Affari Legali e Societari, possa avere piena conoscenza del procedimento in corso partecipando direttamente agli incontri inerenti i suddetti procedimenti nonché a quelli preparatori all'attività difensiva anche laddove ciò preveda l'assistenza e partecipazione di consulenti esterni;
- nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria non è consentito accettare denaro o altra utilità anche attraverso consulenti esterni della Società;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a non avvalersi della facoltà di non rispondere laddove prevista per legge ovvero a rendere dichiarazioni non veritiere.

Testo reato in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 25 decies del D.Lgs 231/2001

Art. 377 bis codice penale. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

13. I reati ambientali

13.1 Le fattispecie dei reati ambientali

Questa sezione 13 è dedicata alla trattazione dei reati contemplati dai nuovi art. 727-bis e 733-bis del codice penale, rispettivamente "uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e "danneggiamento di habitat ambientale" nonché dai reati fatti rientrare nel D.Lgs 231/2001 attraverso l'art. 25-undicies. Quest'ultimo articolo contempla 18 fattispecie di reato, alcune di natura colposa, che sono ricompresi nei seguenti testi di legge:

- D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale);
- L.n. 150 del 7/2/1992 (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione);
- L.n. 549 del 28/12/1993 (Tutela dell'ozono stratosferico);
- D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato da navi).

Nello specifico i reati in questione, oltre a quelli nuovi introdotti con gli artt. 727-bis e 733-bis del c.p., sono i seguenti:

Reati ambientali (ai sensi dei commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006):

- chiunque scarichi sostanze pericolose senza rispettare prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente;
- chiunque, scaricando sostanze di tab. 5, superi i limiti di tab. 3 o, se al suolo, di tab. 4;
- chiunque scarichi sostanze pericolose (tab. 5 e 3/A) senza autorizzazione;
- chiunque scarichi sostanze pericolose (tab. 5) superando anche i limiti di tab. 3/A;
- chiunque scarica nel suolo o sottosuolo salvo i casi concessi in deroga.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo; ai sensi dell'art. 258, comma 4 secondo periodo; dell'art. 259 comma 1, dell'art. 260 e dell'art. 260 bis commi 6, 7 e 8):

- chiunque gestisce rifiuti pericolosi e non in mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 208, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- chiunque realizza o gestisce una discarica per rifiuti (pericolosi e non) non autorizzata;

- chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi con classi di pericolosità diverse;
- chiunque effettua trasporto di rifiuti in assenza di formulario, indicando dati incompleti o inesatti, ovvero predispone un certificato di analisi con informazioni false, in assenza di scheda SISTRI – area movimentazione o con una scheda SISTRI – area movimentazione alterata;
- chiunque effettua una spedizione di rifiuti non conforme al regolamento CEE 1013/2006 (transfrontalieri);
- chiunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

Reati ambientali ai sensi dell'art. 257, commi 1 e 2:

- chiunque provochi l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia se non provvede alla bonifica in conformità al progetto presentato ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- ulteriori aggravanti se non ha provveduto alla comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Reati ambientali ai sensi dell'art. 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006:

- chiunque nell'esercizio di un impianto, viola i valori limite di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Alcuni degli illeciti fatti rientrare nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti sono di particolare rilievo quali: lo scarico di acque reflue contaminate da sostanze pericolose oltre i limiti di legge, l'esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, la miscelazione di rifiuti pericolosi, la non ottemperanza da parte di chi inquina agli obblighi di bonifica, il traffico illecito di rifiuti. Altri illeciti, invece, appaiono reati di minore gravità e/o comunque di difficile realizzazione da parte della nostra Società come, ad esempio, l'utilizzo di certificati d'analisi falsi o contenenti dati falsi, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determini il superamento anche dei valori limite di qualità dell'aria, la produzione, il consumo, l'importazione la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono. Per una puntuale conoscenza delle singole fattispecie si rimanda al testo allegato dei reati con i singoli rimandi alla normativa che li contempla.

I beni giuridici tutelati sono rappresentati dalla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e, pertanto, con la specifica normativa introdotta che

estende la responsabilità agli Enti, semprechè sia accertato il loro interesse, si vuole potenziare l'effetto deterrente delle norme in questione.

Le sanzioni interdittive per una durata massima di 6 mesi sono previste - in aggiunta alle pecuniarie - solo per un numero limitato di fattispecie più gravi (scarico di acque industriali contaminate, violazione dei divieti di scarico nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee, realizzazione o gestione di una discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, attività organizzata per traffico illecito di rifiuti, inquinamento doloso e colposo provocato da navi).

Le sanzioni pecuniarie sono comunque elevate: si va da 150 a 300 quote (da 38.700 a 464.700 €) salvo che per il reato di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti" per il quale la sanzione può arrivare fino a 500 quote (774.500 €) o addirittura a 800 quote (1.239.200 €) se concerne rifiuti ad alta radioattività.

13.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

Si è proceduto alla mappatura delle aree di attività a rischio in relazione al novero dei reati ambientali più sopra descritti, che ha evidenziato che le attività svolte nella maggior parte dei siti SOL impattano, comunque, in misura limitata sull'ambiente.

L'attività di riempimento di recipienti mobili, infatti, non impiega sostanze pericolose per l'ambiente, nè comporta significativi scarichi idrici e/o in atmosfera.

Per gli impianti di frazionamento dell'aria (ASU), in considerazione delle caratteristiche del processo e delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, non è ipotizzabile il superamento dei valori limite di emissione e di scarico.

Nel caso infine dei siti di produzione di acetilene e protossido d'azoto, eventuali criticità sono ritenute possibili solo a seguito di eventi accidentali, peraltro considerati poco probabili.

In tutti i siti possono venire prodotti rifiuti, peraltro in quantità modeste a seguito alle manutenzioni effettuate, ma la loro gestione è comunque ben regolamentata da un'apposita Norma aziendale.

Aree di attività a rischio

1) Gestione dei rifiuti, con riferimento a:

- possibilità che SOL, violando le disposizioni normative e regolamentari in materia di deposito temporaneo di rifiuti, gestisca rifiuti pericolosi e non in mancanza delle autorizzazioni di legge;
- possibilità che SOL, nella gestione dei rifiuti, mischi li stessi non rispettando le classi di pericolosità;
- possibilità che SOL effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, non rispettando il regolamento CEE 1013/2006;
- ipotesi in cui SOL si avvalga per la gestione dei rifiuti di trasportatori non autorizzati e/o fornisca, in accordo, con i medesimi, formulari inesatti o irregolari ovvero faccia effettuare trasporti di rifiuti senza formulari;
- ipotesi che SOL realizzi o gestisca una discarica non autorizzata per rifiuti (pericolosi e non).

2) Scarico delle acque reflue industriali, con riferimento a:

- possibilità che SOL scarichi sostanze pericolose senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente;
- possibilità che SOL scarichi sostanze pericolose superando i limiti di legge;
- possibilità che SOL distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

3) Gestione sostanze pericolose, con riferimento a:

- possibilità che SOL provochi l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia e non provveda alla bonifica in conformità al progetto presentato ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, con ulteriori aggravanti in caso di mancata comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

4) Emissioni in atmosfera, con riferimento a:

- possibilità che SOL violi i valori limite di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione, semprechè il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Processi strumentali e di supporto

- 1) addestramento, informazione e formazione dei lavoratori;
- 2) identificazione dei requisiti legali;
- 3) controllo operativo e audit;
- 4) gestione della documentazione e delle registrazioni;
- 5) definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- 6) riesame del Modello organizzativo;
- 7) affidamento di lavori in appalto.

L'attività di mappatura condotta anche con il supporto di consulenti esterni esperti, oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali e di gruppo coinvolte, ha altresì evidenziato che il Sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi, peraltro molto limitati, di commissione dei reati ambientali ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Testo reati ambientali

art. 25 undecies. (Reati Ambientali)

Reati previsti dal Codice penale

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 137 (Inquinamento idrico)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Art. 256 (Gestione di rifiuti non autorizzata)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Art. 257 (Siti contaminati)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Artt. 258 e 260 bis (Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Artt. 259 e 260 (Traffico illecito di rifiuti)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

Art. 279 (Inquinamento atmosferico)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

14. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

14.1 La fattispecie di reato

Il D.Lgs. 109/2012 composto da 5 articoli, introduce, all'art.2 rubricato "Disposizione sanzionatoria", l'art. 25 duodecies nel D.Lgs. 231/2001.

Il predetto art. 25 duodecies stabilisce che in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 (*Testo unico sull'immigrazione*), n.286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 €.

Il delitto sanzionato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 286/98 si ricade in una delle seguenti aggravanti:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

14.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione del reato, ovvero:

Aree di attività a rischio - Attività sensibili

- 1) gestione del personale.

Processi di supporto

- 1) attività di reperimento, selezione, assunzione e formazione del personale;
- 2) scelta degli appaltatori/subappaltatori e/o terzi in genere prestatori d'opera.

L'attività di mappatura ha evidenziato che l'insieme degli strumenti in uso per le attività di cui sopra, la distribuzione delle responsabilità, il complesso di Norme e Procedure in materia contenute nel Sistema di controllo esistente, il

Documento programmatico di politica del personale ed il Codice etico adottato dal Gruppo garantiscono la copertura del rischio inerente questo specifico reato rendendone la sua possibile commissione estremamente remota e solo astrattamente ipotizzabile.

Testo del reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

D.lgs 16.7.2012 n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE"

Art. 2 (Disposizione sanzionatoria). 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è inserito il seguente:

"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

Art. 12 e 12-bis del Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

15. I reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati

15.1 Le fattispecie di reato

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è attribuibile al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Le sanzioni sono le medesime previste per i reati di corruzione e concussione (D.Lgs 231/2001 art. 25) e cioè, nello specifico, una sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Il delitto di corruzione tra privati (sanzionato, come vedremo, ai sensi del D.Lgs 231/2001 solo in uno specifico caso) è stato introdotto anche in Italia - sostituendo il vecchio art. 2635 del codice civile con il quale si disciplinava il reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità - con un nuovo articolo rubricato "Corruzione tra privati" e composto da 5 commi.

Il primo comma sanziona gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei bilanci, i sindaci e i liquidatori che ricevono per sé o per altri denaro o altre utilità. Il secondo comma sanziona il dipendente della società che riceve denaro o altra utilità. I primi due commi quindi sanzionano i corrotti. Il terzo comma sanziona, invece, il corruttore, cioè chi da o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori, sindaci o dipendenti di un'azienda.

Il comma 4 prevede il raddoppio delle pene se si tratta (vuoi nella veste di corrotto vuoi nella veste di corruttore) di società quotate o aventi titoli diffusi tra il pubblico. Infine il comma 5 prevede che per il reato di corruzione si proceda a querela della parte offesa, fatta salva l'ipotesi che dalla condotta illecita derivi una distorsione della concorrenza. E fin qui la disciplina della nuova fattispecie penale.

Venendo alla responsabilità ex D.Lgs 231, il decreto all'art 1 comma 77 aggiunge al D.Lgs 231 art. 25-ter comma 1, la lettera s-bis, prevedendo la responsabilità penale dell'azienda (che si aggiunge a quella personale degli amministratori, direttori, sindaci e dipendenti) **al solo reato di cui al terzo comma del nuovo art. 2635 c.c. di cui sopra.**

Ciò significa che per le sole imprese che corrompono altre imprese sono previste sanzioni amministrative ex DLgs 231/2001 da 200 a 400 quote mentre nessuna sanzione è prevista per le imprese che vengono corrotte.

15.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

I reati di cui sopra ampliano le fattispecie già illustrate ed analizzate nella sezione 1 della Parte Speciale del Modello dove ci si è occupati dei reati in danno della Pubblica amministrazione. In particolare, per quanto riguarda l'induzione indebita a dare o promettere utilità, le aree di attività a rischio ed i processi strumentali o di supporto sono i medesimi già evidenziati nella predetta sezione prima.

Per quanto riguarda il nuovo reato di "corruzione privata", la fattispecie che coinvolge la responsabilità ex D.Lgs. 231, è solo quella in cui SOL (attraverso i suoi amministratori, direttori, sindaci e/o dipendenti in genere) corrompa altra società (e per essa i suoi amministratori, direttori, sindaci o dipendenti), fornendo denaro o altra utilità al fine di trarne comunque un beneficio e/o un vantaggio.

La dimensione, l'organizzazione e la reputazione di SOL sul mercato italiano, il settore molto specifico in cui opera e soprattutto l'assenza di significativi meccanismi di incentivazione legati alle vendite che potrebbero, in qualche modo, agevolare questo tipo di reato ne rende la sua commissione piuttosto remota. In ogni caso, soprattutto nell'ambito degli appalti in cui il ruolo di SOL può essere quello di subcontractor di grandi imprese nel settore delle costruzioni, è opportuno che venga mantenuta un'attenta vigilanza attraverso, tra l'altro, l'aggiornamento delle informazioni da far pervenire all'ODV da parte delle direzioni competenti

Aree di attività a rischio – Attività sensibili

- 1) attività di presentazione di prodotti e servizi presso clienti;
- 2) acquisto di beni e servizi.

Processi di supporto

- 1) gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 2) consulenze ed incarichi professionali;
- 3) approvigionamenti, manutenzioni e affidamento lavori;

- 4) assunzione di personale;
- 5) rimborsi e anticipi spesa a dipendenti;
- 6) donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
- 7) organizzazione di congressi, convegni e fiere;
- 8) gestione e recupero del credito;
- 9) partecipazione in qualità di sub-contractor ad appalti pubblici e privati.

L'attività di mappatura ha, in ogni caso, permesso l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di controllo esistente con una sua implementazione che metta in luce e ribadisca come, anche nei confronti del privato, occorra applicare tutte quelle cautele e regole che già disciplinano da tempo i rapporti a tutti i livelli con la Pubblica Amministrazione.

In tal senso l'attività di integrazione delle Norme e delle Procedure e, soprattutto, l'attività di informazione e formazione ai vari livelli della struttura organizzativa avviene e continuerà ad avvenire con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema di controllo esistente e sotto la supervisione ed il coordinamento dell'ODV.

Testo reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati

Art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012 n.190:

“Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

- 1) nella rubrica, dopo la parola: “Concussione” sono inserite le seguenti: “, induzione indebita a dare o promettere utilità”;
- 2) al comma 3, dopo le parole: “319-ter, comma 2,” sono inserite le seguenti: “319-quater”;

b) all'art. 25-ter, comma 1 dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: “s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote”.”

Art. 1 comma 75 lettera i) della Legge 6 novembre 2012 n. 190:

Dopo l'articolo 319-ter (del codice penale) è inserito il seguente:

“**Art. 319-quater** (Induzione indebita a dare o promettere utilità). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”;

Art. 1 comma 76 della Legge 6 novembre 2012 n. 190:

L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

“**Art. 2635** (Corruzione tra privati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza

Parte dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1 Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime.

La responsabilità dell'Ente per i reati di natura colposa

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 *septies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento è particolarmente rilevante dal momento che per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa, cioè per reati commessi a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia; per la prima volta, cioè, l'ente è chiamato a rispondere di reati commessi dai suoi vertici o, in genere, dai suoi dipendenti il cui evento dannoso non viene da essi preveduto e voluto, bensì cagionato per l'inosservanza colpevole di norme.

Successivamente è entrato in vigore il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare le previsioni contenute nel suo art. 30 rubricato "Modelli di organizzazione e gestione".

L'art. 30 del D.Lgs. 81, in coordinamento con lo schema di cui al Decreto 231 a cui fa espressamente rinvio, prevede che, laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idonea ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità.

Ricordiamo che la responsabilità in capo all'ente ex Decreto 231 sorge a seguito della commissione di alcuni reati da parte dei suoi amministratori (o soggetti comunque "apicali") e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'ente è, pertanto, chiamato a rispondere e a dimostrare la propria diligenza organizzativa in sede penale accanto alle persone fisiche che hanno realizzato il reato.

Nello specifico, la responsabilità dell'ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In altri termini, affinché si origini la responsabilità dell'ente è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi di tali reati, ma occorre la "colpa specifica" (cioè la condotta commissiva od omissiva a cui è associabile un interesse o un vantaggio dell'ente) che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe configurarsi in tali reati nell'ipotesico risparmio conseguito sulle misure di prevenzione, sui costi di manutenzione, sui costi di formazione.

Le fattispecie dei reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, come già detto, sono quelle contemplate nell'art. 25 *septies* ovvero:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. comma 2).

Le sanzioni comminate in tal caso dal giudice sono particolarmente gravose per l'ente riconosciuto colpevole, potendo consistere sia in sanzioni interdittive (i.e. interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la P.A., sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno di durata, sia in sanzioni pecuniarie ad oggi valorizzabili fino ad un massimo di oltre un milione e mezzo di euro.

Il Modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 del D.Lgs 81/2008 è il mezzo attraverso il quale l'ente ha l'opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa assicurando un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, conseguentemente e prioritariamente, prevedendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs 81/2008 oltre ad elencare in sintesi i requisiti ed obblighi giuridici che attraverso il Modello l'ente deve rispettare per dimostrare con efficacia esimente la propria diligenza organizzativa, prevede che: " *in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British standard 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti*".

SOL si è da tempo dotata di un Sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente ("**SdG/QSA**"), che, per quanto riguarda la sicurezza, è conforme allo standard OHSAS 18001-2007.

La corretta applicazione del SdG/QSA di SOL consente, in generale, di soddisfare l'esigenza di prevenire e gestire i rischi di infortunio e malattie nei luoghi di lavoro, ma il Modello (a cui fa esplicito riferimento l'art. 30 del D.Lgs 81/2008) non coincide né con l'SdG/QSA (*viceversa non se ne comprenderebbe l'utilità*) né con la parte speciale del più generale e "tradizionale" Modello ex Decreto 231 *prima facie* nella quale, per gli altri reati, si provvede al loro esame, ad indicare le relative modalità ed esempi di realizzazione, all'elenco delle attività c.d. "sensibili", all'indicazione o richiamo delle regole comportamentali e dei Protocolli destinati a scoraggiarne ed a prevenirne la realizzazione (*viceversa il Modello risulterebbe carente quanto meno perché non ricomprenderebbe, nel proprio ambito, tutto il sistema diretto ad assicurare il rispetto degli adempimenti obbligatori di cui al comma 1 dell'art. 30*) Il sistema in esame è, invece, un sistema composto articolato su due livelli; il primo, con obiettivi di natura più operativa, volto ad assicurare il rispetto di tutto il complesso di leggi, buone prassi e norme di natura tecnica indirizzate alla prevenzione e gestione dei rischi di infortunio e malattie professionali nei luoghi di lavoro, il secondo, invece, focalizzato su obiettivi di conformità, su un controllo di "secondo livello" che deve assicurare che le attività svolte nell'ambito del SdG/QSA siano adeguate a soddisfare i requisiti normativi di riferimento.

2 Identificazione delle aree di attività a rischio

Date le premesse di cui sopra e considerata la particolarità dei reati trattati in questa parte del Modello, ne consegue che nessuna delle attività svolte da SOL può essere aprioristicamente esclusa dal novero di quelle che potrebbero essere interessate dal rischio di commissione delle condotte criminose sopra citate.

Tutte le attività svolte sono peraltro oggetto di un'analisi dei rischi, effettuata sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e sono coperte da Procedure e Norme aziendali che definiscono le regole comportamentali alle quali devono attenersi tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, con riferimento alle condizioni richieste dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008 sono regolamentati i seguenti processi:

- 8) valutazione dei rischi e predisposizione delle misure preventive e protettive;
- 9) gestione delle emergenze;
- 10) sorveglianza sanitaria;
- 11) addestramento, informazione e formazione dei lavoratori;
- 12) identificazione dei requisiti legali;
- 13) controllo operativo e audit;
- 14) gestione della documentazione e delle registrazioni;
- 15) definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- 16) riesame del Modello organizzativo;
- 17) affidamento di lavori in appalto.

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua implementazione laddove ritenuto necessario.

L'attività di integrazione e/o implementazione di Norme e Procedure ai sensi del D.Lgs 231/01 è avvenuta ed avverrà con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema SdG/SQA e sotto la guida ed il coordinamento dell'O.D.V.

3 Principi generali di comportamento

La presente Parte dedicata ai reati in materia di sicurezza sul lavoro si rivolge ai seguenti soggetti (“**Destinatari**”):

- **datore di Lavoro:** s’intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’impresa stessa;
- **dirigenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **preposti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **componenti il servizio di prevenzione e protezione (SPP):** premesso che il SPP è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, i suoi componenti sono i Responsabili e gli Addetti del Servizio prevenzione e protezione, scelti tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- **medico competente:** soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti assegnatigli in base alla normativa vigente;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **lavoratori:** soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della struttura organizzativa;
- **terzi destinatari:** soggetti che, pur essendo esterni rispetto all’organizzazione di SOL, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei Lavoratori.

Sono annoverati come terzi:

- a) soggetti ai quali viene affidato un lavoro in virtù di un contratto di appalto, d’opera o di somministrazione;
- b) i fabbricanti e i fornitori;
- c) i progettisti;
- d) gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

1. rispettare la normativa di legge ed interna vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto attiene al proprio ruolo ed alle attività svolte. Per normativa vigente si intende pertanto:
 - a) la normativa di legge, così come riportata dal D.Lgs 81/2008;
 - b) le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti di SOL:
 - Codice Etico;
 - organigramma aziendale;
 - CCNL;
 - documento di Valutazione dei Rischi;
 - manuale Qualità e Sicurezza;
 - manuale Lavorare in sicurezza nel mondo dei gas tecnici;
 - procedure, norme ed istruzioni operative adottate da SOL in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. rispettare gli standard tecnici-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
3. collaborare con l’ODV di SOL fornendo gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Ai Terzi destinatari deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SOL, la cui conoscenza e rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte prevede a carico di tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e gradi di responsabilità, l’espreso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare la fattispecie dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.

4 Regole generali per l'armonizzazione delle politiche aziendali in tema di sicurezza

Al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione di tutte le norme esistenti in materia di protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro si ritiene necessario individuare, in questa sede, i principi generali procedurali – la cui attuazione è già contenuta nelle procedure aziendali - che devono costituire un punto di riferimento fondamentale per tutti i dipendenti di SOL e per tutti coloro che intrattengono rapporti con essa.

Tali principi devono essere applicati a tutte le attività svolte da SOL, ad essi si deve ispirare ogni azione aziendale e tutti vi si devono attenere in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte.

La politica in tema di sicurezza di SOL pertanto si regge e dovrà reggersi sui seguenti principi:

1. responsabilizzazione di tutta la struttura aziendale, dal Datore di Lavoro ad ogni singolo Lavoratore, nella gestione del SdG/QSA, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenze esclusiva di alcuni soggetti;
2. impegno a garantire la conoscibilità del SdG/QSA a tutti i dipendenti di SOL e a tutti coloro che intrattengono rapporti con essa;
3. impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
4. impegno a garantire che ciascun dipendente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela e sulla sicurezza nonché ad assumersi le relative responsabilità in materia;
5. impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne il controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
6. impegno a che venga periodicamente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
7. impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e la sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire l'adeguatezza a: i) struttura organizzativa, ii) natura della attività, iii) ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, iv) organizzazione del personale, v) specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività.

5 Compiti dell'ODV

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 septies vengono conferiti all'O.D.V. di SOL, particolari compiti di vigilanza e controllo.

I compiti in tale ambito sono i seguenti:

1. definire gli standard dei RR compilati dai Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione, curarne l'eventuale aggiornamento ed accertare che la compilazione sia sempre coerente ed omogenea;
2. analizzare i RR evidenziandone le anomalie, attuando gli opportuni controlli, chiedendo dove necessario chiarimenti, spiegazioni, ulteriore documentazione;
3. svolgere verifiche – anche con la collaborazione di consulenti tecnici esterni e/o con il supporto di altre funzioni aziendali ed indipendentemente da quelle che si rendessero necessario a seguito dell'analisi dei RR - sul rispetto del sistema valutando la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs 231/01 e proponendo eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative o mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
4. collaborare alla predisposizione delle Procedure e delle Norme relative alla salute e sicurezza sul posto di lavoro;
5. incontrare con cadenza almeno annuale il Datore di Lavoro ed i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e verbalizzare il contenuto dell'incontro.

Testo Reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

art. 25 septies D.Lgs 231/01

Art. 589 (Omicidio colposo). Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 (Lesioni personali colpose). Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



**Modello di organizzazione,
gestione e controllo**

Decreto legge

Decreto legge

Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001; sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art.1 - Soggetti

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art.2 - Principio di legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art.3 - Successione di leggi

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art.4 - Reati commessi all'estero

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art.5 - Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile per i reati commessi in suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art.6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)

È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art.7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art.8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L'ente può rinunciare all'amnistia.

Sezione II

Sanzioni in generale

Art.9 - Sanzioni amministrative

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art.10 - Sanzione amministrativa pecuniaria

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art.11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art.12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art.13 - Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art.14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art.15 - Commissario giudiziale

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art.16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art.17 - Riparazione delle conseguenze del reato

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art.18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art.19 - Confisca

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art.20 - Reiterazione

Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art.21 - Pluralità di illeciti

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art.22 - Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art.23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19.

Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III

Responsabilità amministrativa da reato

Art.24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art.24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art.25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art.25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art.25 ter - Reati societari

(Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate secondo quanto disposto dall'art. 39 comma 5 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2626, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo

2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art.25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art.25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater,1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art.25 sexies - Abusi di mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art.25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art.25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art.25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art.25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art.25 undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art.25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 26 - Delitti tentati

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II **Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente**

Sezione I **Responsabilità patrimoniale dell'ente**

Art.27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Sezione II **Vicende modificative dell'ente**

Art.28 - Trasformazione dell'ente

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art.29 - Fusione dell'ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art.30 - Scissione dell'ente

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art.31 - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto

delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art.32 - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art.33 - Cessione di azienda

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I

Disposizioni generali

Art.34 - Disposizioni processuali applicabili

Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art.35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato

All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

Sezione II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art.36 - Attribuzioni del giudice penale

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art.37 - Casi di improcedibilità

Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art.38 - Riunione e separazione dei procedimenti

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art.39 - Rappresentanza dell'ente

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art.40 - Difensore di ufficio

L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art.41 - Contumacia dell'ente

Contumacia dell'ente

Art.42 - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art.43 - Notificazioni all'ente

Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Sezione III Prove

Art.44 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone

Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Sezione IV Misure cautelari

Art.45 - Applicazione delle misure cautelari

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art.46 - Criteri di scelta delle misure

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art.47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art.48 - Adempimenti esecutivi

L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art.49 - Sospensione delle misure cautelari

Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art.50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art.51 - Durata massima delle misure cautelari

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art.52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322 bis, commi 1 bis e 2, del codice di procedura penale.

Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art.53 - Sequestro preventivo

Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3 bis e 3 ter, 322, 322 bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art.54 - Sequestro conservativo

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Sezione V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art.55 - Annotazione dell'illecito amministrativo

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art.56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art.57 - Informazione di garanzia

L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art.58 - Archiviazione

Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art.59 - Contestazione dell'illecito amministrativo

Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art.60 - Decadenza dalla contestazione

Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art.61 - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito

stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Sezione VI

Procedimenti speciali

Art.62 - Giudizio abbreviato

Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art.63 - Applicazione della sanzione su richiesta

L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art.64 - Procedimento per decreto

Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione VII

Giudizio

Art.65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art.66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art.67 - Sentenza di non doversi procedere

Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art.68 - Provvedimenti sulle misure cautelari

Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art.69 - Sentenza di condanna

Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art.70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Sezione VIII

Impugnazioni

Art.71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art.72 - Estensione delle impugnazioni

Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art.73 - Revisione delle sentenze

Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Sezione IX

Esecuzione

Art.74 - Giudice dell'esecuzione

Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art.75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Abrogato

Art.76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art.77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive

L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art.78 - Conversione delle sanzioni interdittive

L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art.79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art.80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Abrogato

Art.81 - Certificati dell'anagrafe

Abrogato

Art.82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Abrogato

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art.83 - Concorso di sanzioni

Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art.84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art.85 - Disposizioni regolamentari

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) abrogata
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.



SOL

Sol Spa
via Borgazzi 27
20900 Monza
www.sol.it